

ANTIGONE

**Il sistema penale minorile alla
prova del populismo penale**

Anno 2023,
XVIII, N. 2





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvisè Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 2/2023 Il sistema penale minorile alla prova del populismo penale

a cura di Vincenzo Scalia

INDICE

Da <i>Mare Fuori</i> a Corvetto. La questione minorile come questione sociale, di <i>Vincenzo Scalia</i>	7
Oltre la crisi e il mero contenimento: un rinnovato impegno per le comunità locali, di <i>Franco Prina</i>	15
La giustizia minorile: un'analisi dei dati di lungo periodo, di <i>Roberta Rao</i>	30
Le recenti innovazioni normative riguardanti i minorenni e la loro incidenza sulle procedure penali minorili, di <i>Chiara Scivoletto</i>	79
L'Osservatorio di Antigone sulla giustizia minorile: uno sguardo lungo quindici anni, di <i>Susanna Marietti</i>	104
No Future – 1970s Culture wars, di <i>Matt Clement</i>	120
Il modello recluso: dal branco al gruppo. Prospettive psico-educative e interventi nel gruppo di adolescenti, di <i>Rosa Vieni e Celeste Giordano</i>	140
ALTRI SAGGI	154
Carcere, fabbrica di proletari nel Piemonte dell'Ottocento?, di <i>Stefano Feyles</i>	156
RUBRICA GIURIDICA	193
L'infra-diritto nella gestione del Servizio Nuovi Giunti: il caso di Torino, di <i>Eleonora Cantaro e Francesca Toffaldano</i>	195

ARTE E PENALITÀ	216
La narrazione cinematografica del carcere minorile da <i>Mery per sempre a Desirè</i> , di <i>Claudio Sarzotti</i>	218
AUTORI	221



LA GIUSTIZIA MINORILE: UN'ANALISI DEI DATI DI LUNGO PERIODO

*Roberta Rao**

Abstract

After an introduction on the provisions governing juvenile criminal proceedings and the execution of sentences against minors, the author offers an in-depth overview of the functioning of the Juvenile Social Service and the Juvenile Penal Institutions. The contribution, through an important reading of the data in possession, represents a reflection of the situation within these facilities. In fact, it gives an account of both the number of young adults in the charge of the Social Service and those in the penal institutions, the age and the countries of origin of these youngsters, over a period of about twenty years. The look is also directed at understanding for which offences these persons are reported and what are the percentages of those who are discharged.

Keywords: data analysis, Juvenile Social Service, Juvenile Penal Institutions, offences under investigation, nationality.

* Roberta Rao è Funzionario della professionalità pedagogica presso il Centro Europeo di Studi (C.Eu.S.) di Nisida facente capo al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

1. Premessa

Questo studio si colloca in un settore specifico istituzionale del fenomeno della devianza giovanile e della criminalità minorile quale quello della giustizia minorile che interviene, a vari livelli, con azioni di prevenzione e contrasto, mettendo in campo programmi e progetti volti all'inclusione sociale dei giovani autori di reato.

Esso è presentato in un periodo storico molto difficile. Negli ultimi trenta anni nella storia della giustizia minorile forse è uno dei momenti più critici in assoluto. Sono, infatti, all'ordine del giorno comunicazioni ufficiali delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, ma anche dei *mass media*, che segnalano negli Istituti Penali Minorili eventi critici (rivolte, evasioni, incendi) e conflitti tra gruppi di diversa appartenenza culturale. Ma non solo. Nel corso dell'anno 2024, come segnalano, a varie riprese, le organizzazioni nazionali dedicate alla tutela dei diritti dei minori detenuti (Associazione Antigone, Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, etc.), gli Istituti Penali Minorili sono "sovraccarichi" di minori e giovani adulti¹, con tutti i disagi ed esposizione ai rischi che l'affollamento inevitabilmente crea e

riproduce. A queste criticità si aggiunge il fatto che negli ultimi anni negli Istituti Penali Minorili del sud e del centro Italia sono stati trasferiti un numero considerevole di minorenni stranieri, provenienti dagli Istituti del Nord Italia, portatori di gravi disagi psichici ed esperienze pregresse di violenze e abusi subiti².

A fronte di questi nodi problematici, in questa sede solamente accennati, questo lavoro intende "parlare" di giustizia minorile. E lo vuole fare attraverso l'analisi nel tempo delle sue fonti principali e cioè le statistiche ufficiali del Dipartimento giustizia minorile e di comunità. Questa scelta di campo nasce in quanto si ritiene che sia utile, forse in misura maggiore in questo momento storico, apprendere e presentare quelle che sono le caratteristiche, per certi versi, "essenziali" della giustizia minorile, analizzando i tratti salienti che i dati "esprimono" e, al contempo, provando a far emergere, sebbene solo a tratti, quella che è la storia della giustizia minorile, con tutte le sue incongruenze e questioni aperte.

Questo lavoro, attraverso l'analisi longitudinale delle statistiche, intende così evidenziare gli "eventi" tipici dove si concentrano i dati in maniera prevalente ed

¹ È di pochi giorni fa la notizia relativa alla prossima istituzione sul territorio nazionale di tre nuovi Istituti Penali per i Minorenni (L'Aquila, Lecce, Rovigo e S. Maria C. Vetere), Roma, 15 ottobre 2024.

² Ministero della giustizia, Gabinetto del Ministro, *Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026* (PIAO), Roma, 2024. Si veda, ad esempio, questo articolo della giornalista Donatella Stasio: *I giovani del carcere di Nisida dove i giorni sono scanditi da psicofarmaci*, La Stampa, 23 ottobre 2024.

esplorare l'andamento dei dati nel tempo con la finalità di far emergere "eventuali" tendenze di lungo periodo.

Si è scelto di focalizzare questo studio su due servizi minorili centrali della giustizia. Il primo rappresentativo dell'area penale "esterna" e cioè l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni, il secondo, esemplificativo dell'area penale "interna", l'Istituto penale minorile. L'arco temporale prescelto di osservazione dei dati è di dieci anni: dal 2013 al 2023.

Obiettivo trasversale di questo lavoro è quello di "tenere insieme", da un lato, il contesto istituzionale dei servizi minorili, in parte descritto prima di presentare l'analisi dei dati e, dall'altro, le informazioni tratte dalle statistiche, inerenti alle caratteristiche dei giovani *offender* (sesso, età, nazionalità, tipologia di reato, sesso, paese di provenienza dei minori stranieri) insieme agli elementi di natura giuridica e procedurale che li coinvolgono.

Per poter meglio contestualizzare i dati che saranno presentati, questo studio prova a rappresentare la dimensione normativa attraverso gli elementi fondamentali che caratterizzano le principali modifiche legislative che si sono succedute negli anni.

Come è noto, l'utilizzo delle statistiche ufficiali nella ricerca sociale presenta diversi limiti ed ostacoli conoscitivi. È indubbio che questo lavoro riflette in pieno tali limiti. Sia perché, in generale, le statistiche

ufficiali sono "selettive" in quanto rappresentano, come affermava Gaetano De Leo, solo una immagine stereotipata della devianza minorile, sia perché le statistiche, in quanto tali, non considerano il cosiddetto numero oscuro della devianza e cioè il numero effettivo di giovani *offender* che commettono i reati e che non sono stati né denunciati, né tanto meno arrestati e sottoposti al procedimento penale. Inoltre, questo lavoro ha effettuato una ulteriore selezione dei soggetti in quanto esso si basa non tanto sui minori denunciati a piede libero, ma sui soggetti che sono stati presi in carico da questi due servizi minori della giustizia. A questi limiti conoscitivi si aggiunge anche il fatto che le statistiche elaborate dal Dipartimento giustizia minorile e di comunità, sono prevalentemente raccolte per fini amministrativi e solo parzialmente per fini conoscitivi. Questo è il motivo per cui diventa oltremodo difficile poter comparare i dati in quanto, a seconda del servizio della giustizia esaminato, sono utilizzate diverse unità di raccolta. Con la consapevolezza di tali limiti, questo studio, senz'altro non esaustivo e rappresentativo del fenomeno della criminalità minorile, intende mostrare le sue caratteristiche principali così come esse si presentano nei servizi minorili della giustizia, attraverso le statistiche ufficiali.

1. La dimensione normativa: riflessioni in *itinere*

1.1. Le Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni: la filosofia di base

In Italia, dalla nascita dei primi Tribunali per i minorenni degli anni '30 fino ai nostri giorni, i cambiamenti nella sfera sociale, politica, economica e culturale e nei sistemi normativi che in qualche modo riflettono le tendenze degli orientamenti sul “quel di modo di pensare e agire” della società nei confronti dei minorenni autori di reati, sono stati di grande portata al punto da poter senz'altro affermare che essi hanno comportato un cambiamento radicale di paradigma, sul modo di concepire il disagio e la devianza giovanile e nel modo in cui poter intervenire rispetto a questa problematica sociale.

Come è noto, la legge istitutiva del Tribunale per i minorenni (R.D.L. del 20 luglio 1934, n. 1404), nata in sintonia con il contesto europeo del tempo, aveva come obiettivo principale quello di istituire un nuovo organo giuridico, completamente autonomo rispetto agli altri Tribunali penali e civili, con competenze specialistiche in materia di tutela e rieducazione dei soggetti minorenni. È indubbio che questa legge ha realizzato una profonda trasformazione del sistema giudiziario italiano, i cui effetti sono stati di lungo periodo nel sistema della giustizia.

Eppure, nonostante i cambiamenti di ampio respiro che sono intervenuti nel corso degli anni, sembra essere presente un elemento comune che in qualche modo caratterizza e rende tipica la giustizia minorile. Tutte le leggi di questo settore sembrano essere state basate sempre su una convinzione fondamentale. E cioè sul fatto che la giustizia minorile sia fondamentalmente “diversa” da quella ordinaria degli adulti. A torto o a ragione, non è questo il punto, la giustizia minorile si presenta, dunque, fin dalle origini, come altro da sé, nel suo carattere di “eccezionalità” (Betti, Pavarini, 1985), nel fatto di essere “ontologicamente” differente dalla giustizia “ordinaria” degli adulti.

La giustizia minorile, nel presentarsi diversa dalle altre “giustizie”, costruisce la sua identità sulla base di questo presupposto, e, così facendo, utilizza, uno dei meccanismi di “alleggerimento” che la società pone in essere su sé stessa, quando comincia ad osservare la violenza come un problema. In tal modo rassicura la collettività e delega il problema della violenza, spostandola nei luoghi della “certezza” e della sovranità del diritto, con dispositivi di veleno ed antidoto insieme, agendo come *pharmakon* della violenza, come malattia e cura (Resta, 1992).

Non è un caso, infatti, che i termini “malattia e cura” sono i principali strumenti utilizzati dal modello “correzionale” che ha caratterizzato la nascita della giustizia minorile. Fin dalle origini la giustizia minorile presuppone che i minorenni “delinquenti”

vadano “trattati” in modo differente dagli adulti e collocati in servizi “alternativi”, applicando specifici dispositivi normativi e altrettanto specifiche metodologie di “cura” orientate a “correggere” il soggetto. Nel modello correzionale, come scriveva Massimo Pavarini, le parole d’ordine sono: separare, escludere, isolare, segregare, “sequestrare” (Betti, Pavarini, 1984) il giovane dal sociale, dal suo contesto di vita, privilegiando, dunque, dispositivi di separazione ed esclusione del “diverso” dalla società e attivando, nelle sue forme più evolute, processi di “psichiatizzazione” del disagio.

La normativa principale che forse è riuscita, meglio di altre, ad interpretare quello che possiamo indicare come l’*humus* della crisi del modello correzionale, i cui retaggi sono ancora oggi evidenti, sono le “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” (D.P.R. n. 448/1988) il suo Decreto attuativo (Decreto legislativo n. 272/1979). Il D.P.R. n. 448/1988³ nasce, infatti, un contesto culturale e politico a livello nazionale e internazionale particolarmente

importante sul piano delle politiche di cura della persona. Studi e ricerche in ambito nazionale e internazionale avevano messo in luce gli effetti negativi e stigmatizzanti dei processi di istituzionalizzazione nei confronti dei soggetti internati e dei detenuti, centrati su approcci spersonalizzanti e scarsamente inclusivi. In questo contesto, di particolare importanza (solo per citarne alcuni) sono stati, ad esempio, i diversi lavori di Foucault⁴, gli studi di Goffman sullo stigma e sulle istituzioni totali⁵, così come il movimento culturale dell’antipsichiatria con il gruppo Basaglia che hanno messo in rilievo i dispositivi “violenti” delle pratiche terapeutiche nelle istituzioni totali (Basaglia, 1968).

Anche nel campo penale minorile, a partire degli anni ‘70, è sempre più avvertita l’esigenza di avviare una riforma della giustizia minorile con istituti depenalizzanti dedicati e prevedere un maggiore utilizzo delle misure alternative alla detenzione minorile. La diffusione di una crisi profonda di legittimità del carcere minorile emerge chiaramente quando Piercarlo Pazè, all’indomani

³ Di particolare importanza è stato il recepimento nel D.P.R. n. 448/1988 della Direttiva 2016/800 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

⁴ Vale la pena di ricordare che Foucault, in una delle sue più importanti opere, mise in evidenza come la modernità avesse costruito un nuovo volto alla punizione penale: giustificandola “non più semplicemente dalle infrazioni, ma dagli individui; non più da ciò che hanno fatto, ma da ciò che sono, possono essere, saranno” (Foucault M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1976, p. 21).

⁵ Di particolare importanza sono a questo proposito sugli effetti mortificanti, stigmatizzanti e violenti delle istituzioni totali che agiscono con un potere inglobante, simbolizzato nell’impedimento all’uscita verso il mondo esterno, creano meccanismi di spogliazione del sé, facendo venire meno quello che Goffman nomina come il “corredo personale per la propria identità” (Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali*, Einaudi, Torino, 1968, p. 49).

dell'entrata in vigore della nuova cornice normativa, apre un convegno dell'Associazione Italiana dei giudici per i minorenni, enfatizzando l'inizio di una nuova era per la giustizia minorile in cui si prevede l'avvio di un vero e proprio "tramonto del carcere" (Pazè, 1989, p. 11).

Uno dei principi chiave della riforma avviata nel 1988 è, infatti, quello che prescrive la residualità della detenzione penale minorile: secondo il quale le limitazioni della libertà personale dei soggetti minorenni sono adottate dopo una attenta valutazione e solo in ultima istanza (*extrema ratio*) e quando non si intravedono soluzioni alternative.

Ma forse il punto nevralgico della nuova filosofia che sta alla base delle "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e che rappresenta, per certi versi, la scommessa che è stata portata avanti dal 1988 fino ai nostri giorni, è la realizzazione di un quadro normativo nel quale si introduce, per la prima volta, l'ipotesi che sanzione penale e (ri)-educazione possano coesistere, sovrapporsi o addirittura integrarsi tra loro. E non si tratta esclusivamente della finalità rieducativa della punizione penale, sancita all'art. 27 della Costituzione, secondo la quale la prospettiva di recupero entrerebbe in rapporto diretto solo con la sanzione (ma mai con il processo). Bensì è nella celebrazione del processo, nei suoi principi ispiratori e nei suoi istituti giuridici, che le norme processuali entrano, a pieno titolo, nei processi educativi del minore autore di reato.

La centralità dei processi educativi nel dettato normativo è stata ben descritta da Federico Palomba. La finalizzazione educativa del processo penale minorile va intesa nel suo triplice significato: il processo penale minorile è un'occasione educativa, esso non deve, inoltre, interferire sulla continuità educativa ed è considerato come occasione per (ri)attivare relazioni educative (Palomba, 1991).

Con questo orientamento, il processo di differenziazione della giustizia minorile dalla Giustizia ha raggiunto il suo punto massimo incorporando il codice dell'educazione nella sfera penale minorile. Molti sono gli effetti di questa contaminazione di settori.

Uno di questi effetti riguarda la presenza di uno spostamento di attenzione delle politiche e pratiche di intervento. Si è cioè passati da una idea tipica del modello correzionale, secondo la quale l'intervento istituzionale si doveva basare essenzialmente su obblighi e prescrizioni, ad una idea basata sulla convinzione che la risposta alla devianza debba avvenire attraverso l'inserimento del minore in programmi e progetti educativi che fanno parte di una rete di rapporti sociali diversi da quelli che hanno determinato il suo disagio (Pepino, 1989). Ma la partecipazione del minore ai progetti e programmi di recupero, affinché sia efficace, non può essere "solamente" imposta (come in passato si faceva con il modello correzionale), ma, bensì, essa deve essere, in qualche modo, "offerta" e soprattutto accettata dal

minore. In altri termini, corollario di questo approccio è stata l'introduzione di una nuova concezione dell'intervento in cui prevale la centralità del consenso del minore, requisito fondamentale per alcuni istituti giuridici (ad esempio: l'art. 28 del D.P.R. n. 448/1988⁶). Ciò ha dato vita ad un *modus* di operare, alquanto singolare, e forse talvolta difficile da comprendere agli stessi minori (per non parlare dei minori stranieri), nel quale prima si prescrive poi si richiede il consenso, o meglio, si chiede il consenso prescrivendo (imponendo) obblighi. Non è un caso che, a questo proposito, Livio Pepino definisce questo meccanismo come una vera e propria "ideologia del consenso" (Pepino, 1989, p. 67).

1.2. La legge n. 117 dell'11 agosto 2014: le modifiche sui "giovani adulti"

Una tappa significativa dei processi di cambiamento nel sistema della giustizia penale che costituisce, per certi versi, un tassello fondamentale della riforma della giustizia, anche nel campo minorile, è stata la nota sentenza "Torreggiani" dell'8 gennaio 2013 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che

ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che vieta i trattamenti inumani e degradanti (De Stefani, 2013).

Le modifiche introdotte con il Decreto-legge del 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge n. 117 dell'11 agosto 2014, oltre a predisporre una riduzione di pena ed un risarcimento del danno per chi ha subito un trattamento non conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel settore della giustizia minorile hanno esteso dai 21 anni a 25 anni le norme sull'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei soggetti maggiorenni che hanno commesso il reato in minore età. Con questa legge nella categoria dei "giovani adulti" sono compresi così i giovani che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni⁷. Fino a tale limite di età l'esecuzione dei provvedimenti penali rimane affidata al personale dei servizi minorili della giustizia. La legge in questione ha anche introdotto delle modifiche al codice di procedura penale, ponendo delle limitazioni nell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e degli

⁶ La messa alla prova è un istituto giuridico che consente all'Autorità giudiziaria minorile di sospendere il giudizio e mettere alla prova il ragazzo per un periodo di tempo definito dal giudice. In questo periodo il minore deve attenersi a un progetto educativo, in accordo con il Servizio Sociale. Al termine di tale periodo, qualora l'osservazione sia stata positiva, il giudice può disporre l'estinzione del reato e della pena. Per un approfondimento: *Nuove esperienze di giustizia minorile e di comunità*, Numero unico, 2015.

⁷ In Europa 14 Stati dell'Unione hanno previsto come limite massimo dei "giovani adulti" il compimento del 25°esimo anno di età; sono, invece, 12 gli Stati che hanno fissato come limite massimo 20 anni (Esiti del monitoraggio a cura dell'*European Union Agency for Fundamental Rights*, April, 2018).

arresti domiciliari per i soggetti maggiorenni e minorenni, come si avrà modo di osservare anche dall'analisi dei dati.

1.3. La disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni: il Decreto legislativo n. 121/2018

In tempi recenti, uno dei più importanti interventi normativi realizzati nel campo della giustizia minorile, atteso da molti anni, è stato il Decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 121 sulla “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni” in vigore dal 10 novembre 2018. Questa normativa sopperisce a un vero e proprio vuoto legislativo in quanto la legge in vigore in precedenza era priva di norme dedicate al trattamento e all'esecuzione penale specifica a favore dei soggetti minorenni. Nelle disposizioni finali e transitorie della legge originaria dell'Ordinamento penitenziario del 1975 (Legge n. 354), e cioè ancor prima che entrasse in vigore il D.P.R. n. 448/1988, era stata, infatti, prevista l'emanazione, che sembrava prossima, di un Ordinamento penitenziario minorile.

La “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni” costituisce un adeguamento del

quadro normativo italiano alle numerose pronunce della Corte costituzionale e agli impegni assunti dall'Italia con la sottoscrizione di atti internazionali ed europei. Essa si sviluppa, infatti, a partire dall'ampia diffusione di nuove regole e atti di indirizzo che pongono le basi dei requisiti essenziali dei sistemi di giustizia minorile in ambito nazionale, europeo ed internazionale.

Il Decreto legislativo n. 121/2018 definisce e rimodula le misure che rientrano nell'area penale esterna e introduce delle importanti modifiche nella disciplina dell'esecuzione penale dei soggetti minorenni e dei giovani adulti. I principi ispiratori della nuova normativa per tutti i minorenni in area penale sono la responsabilizzazione, educazione e realizzazione del pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la prevenzione di ulteriori reati, il potenziamento ulteriore dei percorsi di istruzione, formazione professionale, di inserimento lavorativo, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, anche con attività di utilità sociale, culturale, sportiva e di tempo libero⁸.

Un aspetto trasversale delle modifiche introdotte riguarda la scelta del legislatore di proporre un nuovo lessico terminologico. Il Decreto legislativo n. 121/2018 utilizza, ad esempio, l'uso del termine

⁸ Ulteriori approfondimenti in: Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile e di comunità, *Linee di indirizzo*, Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n. 103, Roma, 2020.

“educativo” al posto di “rieducativo” o “inserimento” al posto di “reinserimento”, sottolineando il fatto che i minori sono in crescita e non vanno rieducati ma sostenuti nello sviluppo della loro personalità. Adeguandosi, in tal modo, anche alla terminologia utilizzata nell’ultimo Commento delle Nazioni Unite no. 24(2019) sui diritti dei minori nei sistemi di giustizia minorile⁹.

Il cambiamento del lessico emerge anche dalla scelta del legislatore di denominare come “misure penali di comunità”, le misure alternative alla detenzione, ad indicare, come segnalato, “la prospettiva verso cui devono tendere: non sono alternative al carcere, bensì la scelta prioritaria operata dal legislatore, che punta sull’esecuzione penale aperta, con il coinvolgimento nel progetto di intervento sul minore nella comunità esterna, per tentare così di superare la visione carcerocentrica dell’esecuzione penitenziaria” (Pulito, 2023, p. 58)¹⁰. Il campo applicativo di queste misure è stato, inoltre, esteso e riformulato. Le misure penali di comunità sono state così declinate: affidamento in prova al servizio sociale (prevedendo anche una sua nuova articolazione: l’affidamento in prova con detenzione domiciliare), detenzione domiciliare (con la possibilità di

renderla esecutiva anche presso le comunità), semilibertà e affidamento in prova in casi particolari (c.d. affidamento terapeutico).

Il Decreto legislativo n. 121/2018 sull’ordinamento penitenziario minorile introduce significative modifiche sull’intervento educativo e sull’organizzazione degli Istituti Penali per i Minorenni. Nei confronti dei minori e dei giovani adulti la legge prescrive la formulazione di un progetto di intervento educativo (PEI), condiviso con il minore e predisposto dall’*équipe* multidisciplinare e condiviso con il minore che possa valorizzare le sue potenzialità e dotarlo di competenze utili per il suo recupero.

La legge, inoltre, ha previsto, tra i punti salienti, modifiche alle procedure di assegnazione dei detenuti, alla durata della permanenza all’aperto, alla composizione del consiglio di disciplina per le sanzioni più gravi. Essa, inoltre, dedica particolare attenzione alle relazioni con il mondo esterno, prevedendo, ad esempio, l’estensione dei colloqui e l’istituzione di luoghi dedicati per la tutela dell’affettività in carcere con visite prolungate. Di particolare importanza sono anche le indicazioni sulla fase di preparazione delle dimissioni dagli Istituti al di fine di garantire una continuità tra l’area penale

⁹ United Nations, *General comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system*, Committee on the Rights of the Child, CRC/C/GC/24, 18 September 2019.

¹⁰ Sempre delle modifiche del lessico e procedurali si segnala che la Riforma “Cartabia” della giustizia (D. lgs. n. 149/ 2022), ha previsto la soppressione del Tribunale per i minorenni e l’istituzione del “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, al quale verranno attribuite, oltre alle competenze civilistiche minorili, anche quelle penali ed in materia di sorveglianza.

interna e quella esterna al carcere sul territorio. Infine, nel campo dell'esecuzione penale, la nuova normativa ha introdotto alcune modifiche rilevanti relative alla possibilità di adottare provvedimenti di trasferimento¹¹ dei soggetti presso gli istituti penitenziari degli adulti.

Infine, è importante sottolineare che il Decreto n. 121/2018 riconosce per la prima volta a livello normativo le esperienze e le pratiche di giustizia riparativa¹² che il settore della giustizia minorile sperimentava già da diversi anni (Mastropasqua, Buccellato, 2022). La giustizia riparativa ha ricevuto successivamente un pieno riconoscimento normativo con il Decreto legislativo n. 150/2022 con l'attuazione della cosiddetta "Riforma Cartabia"¹³ del 2022.

1.4. Il Decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123: il cosiddetto Decreto «Caivano»

Il Decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto Decreto «Caivano»), convertito con modifiche nella legge del 13 novembre 2023 n. 159, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile e alla sicurezza dei minori in ambito digitale, costituisce una delle più recenti modifiche legislative introdotte nel campo della sicurezza e della prevenzione della criminalità e della violenza minorile.

Le novità di rilievo penale di questo decreto sono numerose ed ampie, di cui si rimanda ad un approfondimento tecnico giuridico mirato¹⁴. Una delle principali novità del Decreto «Caivano» è stata, ad esempio,

¹¹ Il trasferimento è applicabile nei confronti di coloro che abbiamo compiuto il diciottesimo anno di età (in passato era previsto dai 21anni in poi), qualora ricorrano particolari motivi di sicurezza e quando le finalità rieducativa non sono perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento. Indicazioni che in parte sono state modificate dalla legge n. 123/ 2023 (*cf.* par. 1.4.).

¹² La giustizia riparativa è definita normativamente come "ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore" (art. 42 Legge n. 150/2022),

¹³ Il filo conduttore degli interventi della riforma della giustizia contenuti nel Decreto legislativo n. 150/2022 è rappresentato dalla volontà del legislatore di: a) migliorare l'efficienza del processo e della giustizia penale, attraverso la transizione digitale e sviluppo del processo penale telematico e modifiche all'area delle indagini; b) modificare il sistema sanzionatorio e renderlo più tempestivo incentivando la definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi; c) disciplinare in modo organico gli interventi di giustizia riparativa per gli adulti e minori, in modo esaustivo ed organico la materia, definendo i suoi principi, gli attori, i programmi, i servizi, le metodologie ed i programmi di giustizia riparativa.

¹⁴ Marietti S., *Il Decreto Caivano: un commento puntuale*, Prospettive minori. VII Rapporto di Antigone, Roma, 2024; Bernardi S., *Convertito in legge il D.L. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili di interesse per il penalista*, *Sistema Penale*, novembre 2023; Camere dei Deputati, Provvedimento D.L. 123/2023, Servizio studi, XIX Legislatura, 6 novembre 2023, Roma.

l'introduzione di un nuovo reato, quale quello di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei soggetti minori, trasformando in tal modo in delitto quella che in precedenza era una contravvenzione. Ci interessa, tuttavia, sottolineare come, ai fini del nostro discorso, questo decreto introduce norme "restrittive" nell'area penale in generale ed in quella minorile.

Sebbene questo decreto non sia specifico per i soggetti minorenni, nell'introdurre delle restrizioni in merito alla violazione delle norme contenute nel Testo unico sulle droghe (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con l'innalzamento dei limiti edittali per il reato di spaccio per lieve entità (da 4 a 5 anni), coinvolge i giovani minorenni che, come è noto, solo soliti svolgere attività di spaccio di lieve entità. Come scrive Susanna Marietti: "portando il massimo edittale a cinque anni si vanno a includere i comportamenti legati alla lieve entità tra i reati per i quali si prevede, per minori e adulti, l'arresto obbligatorio in flagranza e la possibilità di applicazione della custodia cautelare in carcere" (Marietti, 2024).

Nel settore della giustizia minorile questa legge introduce modifiche "restrittive" che implicano una maggiore possibilità di applicazione della custodia cautelare in carcere e parallelamente minore possibilità di attuazione delle misure penali di comunità. Per quanto riguarda la misura della custodia cautelare, le nuove norme hanno abbassato il limite edittale massimo per l'applicazione

della custodia da 9 a 6 anni. Analogamente per quanto riguarda le misure cautelari non detentive il loro limite massimo edittale di pena detentiva è passato da cinque a quattro anni.

Nell'area degli interventi socioeducativi, la norma in esame ha introdotto un nuovo istituto giuridico (art. 27-*bis*, rubricato "Percorso di rieducazione del minore") che costituisce una nuova forma di definizione anticipata del procedimento penale del minore, simile per certi versi all'art. 28, in quanto prevede l'estinzione del reato. Questo nuovo articolo *prevede l'obbligatorietà* dei lavori socialmente utili o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi. Diversamente dalla messa alla prova, tuttavia, questo istituto può essere disposto dal pubblico ministero ed è applicabile *durante le indagini preliminari* se i reati contestati non sono gravi. Relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/1988 la legge di conversione del Decreto-legge n. 123/2023 ha escluso l'applicabilità di questo istituto giuridico nei procedimenti che riguardano *reati di una certa gravità* (in particolare, per i delitti di omicidio doloso aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* c.p., rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, nn. 2, 3 e 3-*quinqüies* c.p.).

Il Decreto «Caivano» ha, inoltre, abolito le disposizioni che prevedevano l'ingresso del minore in I.P.M. per

aggravamento (per un periodo di un mese) dalla misura del collocamento in comunità, nei casi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla struttura. In questi casi può essere disposta la custodia cautelare in carcere senza limiti di tempo.

Nel campo della sicurezza degli Istituti Penali per Minorenni, sono state inserite nuove disposizioni sulla sicurezza degli Istituti che prevedono la possibilità per il magistrato di sorveglianza, su istanza del Direttore dell'Istituto Penale per i Minorenni, di adottare provvedimenti di trasferimento agli adulti del detenuto maggiorenne che abbia causato disordini compromettendo la sicurezza dell'istituto oppure che abbia, con violenza o minaccia, impedito le attività degli altri detenuti, anche avvalendosi di uno stato di soggezione da lui indotto.

2. I minorenni ed i giovani adulti in carico al Servizio Sociale Minorenni

2.2. Il Servizio Sociale Minorenni: un'introduzione

L'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni (U.S.S.M.) è un servizio storico del Ministero della Giustizia. Le sue origini risalgono agli anni '30 con la Legge istitutiva del Tribunale per i minorenni. Ma è soprattutto con l'entrata in vigore della Legge n. 1085 "Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio" del 1962 che questo Ufficio è stato formalmente istituito con competenze in ambito amministrativo, civile e penale. Il trasferimento delle funzioni amministrative e civili agli enti locali, realizzato dal D.P.R. n. 616 del 1977 ha fatto sì che le sue competenze siano diventate quasi esclusivamente di natura penale¹⁵ (Caccia, 2015).

Il Servizio Sociale Minorenni nasce, in tal senso, come un servizio specialistico della giustizia minorile in quanto si occupa, nella gran parte dei casi, di ragazzi segnalati dall'Autorità Giudiziaria e dei minorenni e dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti limitativi della loro libertà personale per aver

¹⁵ L'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni a seguito di interventi normativi svolge alcune competenze anche in sede civile: in particolare assistenza ai minorenni vittime di reati sessuali (Legge n. 66 del 1996) e alle vittime di altre forme di sfruttamento sessuale e maltrattamento (Legge n. 172/2012).

commesso uno o più reati¹⁶. Come si avrà modo di evidenziare in seguito, la maggior parte dei minorenni che hanno fatto ingresso nel sistema penale rientrano in questa area penale esterna. Essa rappresenta, infatti, il settore nel quale i flussi di utenza sono quantitativamente più numerosi rispetto agli altri servizi minorili della giustizia.

Il Servizio Sociale Minorenni interviene a favore di tutti i minorenni che entrano nel circuito penale: dalla fase iniziale fino alla conclusione del percorso giudiziario. Tale attività si esplica nei confronti di tutti i minori sottoposti ad un procedimento penale che si trovano nell'ambito del Distretto di Corte d'Appello.

Sul territorio nazionale sono operativi 29 Uffici di Servizio Sociale Minorenni, di cui quattro sono collocati nelle Regioni del Nord-Ovest, cinque nelle Regioni del Nord-Est, quattro nel Centro Italia, dieci nelle Regioni del Sud e sei nelle Isole.

In linea con la finalizzazione educativa del processo penale minorile, l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni svolge un delicato compito che si colloca nella duplice cornice che oscilla tra due dimensioni che nell'operatività si intrecciano tra loro:

l'attività di controllo e quella di sostegno. La prima è espressione del mondo istituzionale della giustizia, della sanzione penale ma anche del percorso di responsabilizzazione del minore rispetto al reato commesso; la seconda dimensione, rimanda, invece, alla relazione di aiuto e all'accompagnamento socioeducativo. Essa rimanda all'agire delle comunità educanti nell'ambiente "libero" finalizzato alla promozione della crescita e autonomia del soggetto minorenne. In quest'ottica, l'assistente sociale valuta in itinere le esigenze educative del minore, adottando interventi socio educativi secondo un approccio integrato con la rete del sistema dei servizi sociali locali, così come delineato dalla legge quadro sul sistema dei servizi sociali (Legge n. 328/2000) e dalle ridisegnate competenze istituzionali con la Riforma del Titolo V della Costituzione in materia di servizi alle persone (Legge Costituzionale n. 3/2001), in un'ottica di prossimità, promozione e tutela dei diritti del minore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2021).

Tra le funzioni svolte dal Servizio Sociale Minorenni una delle più importanti riguarda l'accertamento delle caratteristiche di personalità del minore ai sensi dell'art. 9 del

¹⁶ In materia di organizzazione tecnica e funzionale degli U.S.S.M. si segnalano le seguenti circolari: Dipartimento giustizia minorile, Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Disciplinare N.°1, Uffici di Servizio Sociale Minorenni, Allegato alla circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013, *Modello di intervento e revisione dell'organizzazione dell'operatività del sistema dei servizi minorili della giustizia*; Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Direttiva del Capo Dipartimento, *Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna per adulti*, 17 gennaio 2017 (Circolare n. 2/2017); Dipartimento giustizia minorile, *Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni*, Circolare Dipartimentale n. 5351 del 17 febbraio 2006, Roma.

D.P.R. n. 448/1988. Con questo termine si intende la realizzazione di un percorso di valutazione della personalità del minore di natura psico-sociale nella quale sono considerati gli aspetti e dinamiche intra-personali, familiari, sociali e ambientali, non intesi separatamente, ma nella loro interazione attiva e costruttiva (De Leo, 1990). Essa è, in altri termini, una valutazione dinamica che si sviluppa durante il processo e finisce solo al termine del percorso penale. Con la valutazione psico-sociale della personalità del minore sono forniti all'Autorità Giudiziaria gli elementi informativi/valutativi affinché la magistratura minorile abbia tutti gli elementi utili per prendere una decisione e adottare un provvedimento adeguato.

Va sottolineato che la complessità e la multifattorialità del fenomeno della devianza minorile, ampiamente evidenziata dalla letteratura, richiedono ai servizi operativi di privilegiare una metodologia, tra l'altro tipica della cultura del sociale, di stampo multidisciplinare che si struttura in lavoro in gruppo, in *équipe* multiprofessionali¹⁷ nelle quali la dimensione pedagogica dell'intervento si integra con quella, psicologica e socio-

ambientale. Secondo un'ottica multidimensionale in cui la dimensione individuale si intreccia con quella familiare e sociale e con l'implementazione di percorsi integrati fra sociale, sanitario, agenzie educative e servizi sociali territoriali (secondo un modello *multi-agency*¹⁸ e di sviluppo dell'*empowerment* di comunità).

Tutto ciò implica un impegno congiunto tra le diverse organizzazioni istituzionali e sociali che interagiscono insieme per un fine comune, grazie ad un lavoro persistente di "co-costruzione di reti" di inclusione sociale (Sanicola, 1994; Mastropasqua, 2004).

Il Servizio Sociale Minorenni svolge, infatti, una funzione importante di stretto collegamento tra il minore autore di un reato, la sua famiglia, la magistratura minorile, gli altri servizi minorili e le organizzazioni istituzionali (*in primis*: l'Ente locale, la scuola, le agenzie formative), il privato sociale ed il volontariato che operano nelle

¹⁷ Va segnalato che l'*équipe*, sotto sistema polispecialistico del lavoro sociale, dovrebbe, come affermavano Gaetano De Leo e Patrizia Patrizi diversi anni fa, è quella di ribadire, non tanto una sorta di "tuttologia" del sapere, peraltro poco funzionale rispetto all'interazione dei ruoli e alla messa in atto degli interventi", ma bensì considerare la necessità di una "differenziazione dei ruoli, alla luce però di quella competenza sovra-funzionale capace di individuare il punto di vita dell'altro nel proprio ragionamento specialistico" (*La formazione psico-sociale per gli operatori della giustizia*, a cura di Gaetano De Leo, Patrizia Patrizi, Giuffrè, Milano, 1995, p. 16).

¹⁸ Come esempio di approccio *multi-agency* si veda il modello ecologico di "collaborazione a catena" tra servizi e organismi di diverse competenze professionali, che risulta essere molto efficace per le situazioni complesse e di particolare gravità adottato nel campo della cura e dei servizi contro la violenza all'infanzia (Wyckmans *et. al.*, 2015).

comunità territoriali di riferimento per l'educazione formale e non dei soggetti minorenni¹⁹.

L'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni interviene nell'attuazione delle misure cautelari non detentive (la misura delle prescrizioni e della permanenza in casa previste dagli artt. 20-21 del D.P.R. n. 448/1988), delle misure penali di comunità, delle pene sostitutive brevi e delle misure di sicurezza. Ed – inoltre – svolge un ruolo centrale nella progettazione e attuazione, in collaborazione con i servizi sociali del territorio, del progetto socioeducativo previsto dall'istituto giuridico della “Sospensione del processo e messa alla prova del minore”, come sancito dall'art. 28 del D.P.R. n. 448/1988. Sebbene questo istituto sia stato recentemente modificato (*cf.* par. 1.4.), i provvedimenti di messa alla prova dei minorenni imputati costituiscono, ormai da moltissimi anni, uno dei principali capisaldi degli interventi a favore dei minori in area penale.

Infine, a conclusione di questa breve presentazione del servizio, va messo in evidenza che l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni si occupa anche nell'attuazione delle

misure cautelari detentive della custodia cautelare in carcere, del collocamento in comunità nell'esecuzione penale in carcere, in collaborazione con gli operatori degli Istituti Penali Minorili e delle comunità per minori; attività che è stata, per certi versi, rafforzata con l'attuazione del Decreto legislativo n. 121/2018 (*cf.* par. 1.3.).

2.3. Uno sguardo alla serie storica: i minorenni in carico dal 2002 al 2023²⁰


Nel corso della serie storica che considera gli anni che vanno dal 2002 fino al 2023 il numero di minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale Minorenni risulta essere complessivamente in aumento, ad eccezione dell'anno della pandemia (2020) che, come vedremo oltre, ha registrato un decremento generalizzato in tutti i servizi, specie quelli di natura residenziale.

Solo per fornire un'idea dei valori assoluti che stiamo presentando possiamo rilevare che i valori più elevati registrati nella serie storica risultano essere 21.848 soggetti nel 2016, 21.551 nel 2022 e 21.824 nel 2023. Tale

¹⁹ Il Decreto legislativo n. 121/2018 ha rinforzato questo ruolo assegnando agli Uffici di Servizio Sociale Minorenni compiti di controllo, assistenza e sostegno durante l'esecuzione delle misure penali di comunità, rafforzando, inoltre, il ruolo dell'U.S.S.M. in qualità di referente diretto per l'Autorità giudiziaria.


²⁰ I dati di questa sezione, ove non indicato, si riferiscono ai minori in carico agli Uffici U.S.S.M. e sono riportati sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche?frame11_item=1. Le fonti dei dati e dei grafici riportati, ove non espressamente indicato, sono una nostra elaborazione delle statistiche del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Sezione statistica, relative all'analisi dei flussi di utenza dei Servizi della giustizia minorile negli anni indicati.

aumento emerge anche dal calcolo delle singole variazioni percentuali calcolate per anno, dalle quali risulta che nell'arco degli anni si registrano quasi sempre valori positivi (ad esempio; +13%: 2007; +21%: 2008; +6%: 2009; +10%: 2011). Nei casi in cui le variazioni percentuali risultano negative esse non sono mai superiori al -6%.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Dall'osservazione dei dati della serie storica secondo la nazionalità, un aspetto importante riguarda il fatto che l'area penale esterna, di cui l'Ufficio di Servizio Sociale incarna – e la rappresenta in tutta la sua valenza –, è caratterizzata da un flusso di utenza prevalentemente composto da giovani di nazionalità italiana. Nel corso di venti anni l'incidenza più elevata di giovani stranieri è stata nel 2018 pari al 26% delle prese in carico. Gli italiani sono sempre in netta maggioranza: nel 2023, ad esempio, essi coprono il 78% delle prese in carico.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Un altro elemento rilevato, correlato a quest'ultimo aspetto, si riferisce all'aumento crescente registrato di italiani di sesso maschile. Quest'ultimi, a partire dal 2007 fino a 2011 hanno registrato variazioni percentuali sempre positive. Dal 2012 al 2015 si rileva un lieve decremento degli italiani che risulta maggiore nel 2017 con una variazione percentuale del -7%. Negli anni, i flussi dei soggetti stranieri, invece, sono più stabili e ciò almeno fino al 2011. Da questo anno fino al 2018 sono in aumento per poi diminuire in modo significativo con la pandemia (-17%).

Il periodo della post-pandemia, come in tutti i servizi minorili della giustizia, è stato caratterizzato da un aumento dei flussi di utenza. L'aumento presso gli U.S.S.M. ha riguardato in particolare gli italiani (+10,4), e, in forma minore, i giovani stranieri (+6%). Nel 2022 le variazioni percentuali sono minori e sostanzialmente analoghe tra i due gruppi (+4%: italiani: e +3%: stranieri). Nel

2023 solo gli stranieri crescono con un +3%, gli italiani, invece, sono stabili.

Le statistiche della serie storica mettono anche in evidenza l'andamento dei flussi di utenza transitati in questo Servizio secondo il genere e la nazionalità. Da questi dati si desume anzitutto la componente molto residuale della devianza femminile minorile che, come è noto, riguarda e coinvolge tutta l'area penale²¹. L'utenza femminile, infatti, rispetto a quella maschile oscilla da una incidenza del 12% nel 2002 all'11% nel 2013 fino ad arrivare a 9% nel 2023.

In secondo luogo, in questo Servizio l'utenza femminile italiana risulta essere superiore a quella straniera, diversamente dalla tendenza che si rileva nei servizi residenziali della giustizia minorile nei quali emerge che l'utenza femminile è in misura maggiore straniera.

Nel corso degli anni si rileva, inoltre, una diminuzione delle donne straniere: nei primi anni dal 2002 al 2007 l'incidenza percentuale delle straniere sul totale delle donne era intorno al 44-30%, negli anni successivi è

diminuita notevolmente, non superando, ad esempio, nel 2023, il 20%.

L'andamento dei flussi sul territorio nazionale, infine, mostra una variabilità secondo gli anni in esame. A titolo esemplificativo, se prendiamo come riferimento l'anno 2022, risulta che ai primi posti, fino a mille unità, ritroviamo in graduatoria i seguenti U.S.S.M.: Roma (VA: 2.111), Bologna (VA: 1.602), Palermo (VA: 1.350), Brescia (VA: 1.341), Napoli (VA: 1.328), Bari (VA: 1.324), Catania (1.244) e Firenze (VA: 1.086).


2.3. L'età dei soggetti in carico all'U.S.S.M.²²

Gli Uffici di Servizio Sociale del Ministero prendono in carico prevalentemente soggetti di minore età. Quest'ultimi rappresentano negli anni un'incidenza percentuale che oscilla, ad esempio, dal 73% nel 2014 al 68% nel 2022. Tra i soggetti minorenni, l'età prevalente è quella dei diciassettenni, seguiti dai sedicenni, dai quindicenni, con una

²¹ Se consideriamo il numero complessivo delle persone segnalate dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale Minorenni dell'anno 2022 risulta che su un totale di 12.524 soggetti solo 1.431 erano di sesso femminile, pari al 13% del totale dei soggetti segnalati (Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, *Analisi dei flussi di utenza dei Servizi della giustizia minorile*. Anno 2022, Sezione statistica, Roma, 2023). Per un approfondimento: 2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia (a cura di) Isabella Mastropasqua e Maria Stefania Totaro, *I numeri pensati*, in *Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa*, Gangemi Editore, Roma, 2013. Per quanto riguarda gli adulti si veda anche, Capobianchi A., *Gli imputati adulti: un profilo* in Istat, *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*, Roma, 2020.

²² Si fa presente che i dati relativi all'età rappresentano i soggetti che risultano essere in carico per la prima volta agli Uffici di Servizio Sociale Minorenni. Per questa variabile, inoltre, si segnala che il periodo di riferimento è stato dal 2014 al 2022 poiché i dati relativi agli anni: 2013 e 2023 non sono comparabili.

frequenza massima del 15% e quattordicenni che riportano un valore massimo del 6%.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Dall'osservazione nel tempo delle prese incarico dei soggetti dall'U.S.S.M. secondo l'età si evince che i giovanissimi di 14 anni italiani sembrano registrare un lieve aumento. Va tuttavia sottolineato che questo gruppo presenta una incidenza percentuale molto bassa: nel 2022 esso copre solo il 5% dei casi. I quindicenni mostrano fino al 2020 una diminuzione (eccetto per il 2018) ed un aumento, dopo la pandemia, di italiani e stranieri. Anche se nel 2022 l'aumento coinvolge maggiormente gli stranieri (variazione percentuale: +32%) rispetto ai minori italiani (+9%). Gli italiani sedicenni, specie negli ultimi anni, sono in diminuzione, mentre, gli stranieri in aumento (2022: +33% rispetto al 2021). L'andamento nel tempo dei

diciassetenni sembra essere piuttosto stabile sia tra gli stranieri che tra gli italiani. I giovani adulti, invece, evidenziano una maggiore variabilità e sembrerebbe che essi siano tendenzialmente in aumento²³, specie per quanto riguarda gli italiani. Nel corso del periodo 2014-2022 l'incidenza dei giovani adulti varia dal 35% al 27%. Nel 2022 essa è aumentata al punto da superare in valori assoluti i soggetti diciassetenni.

2.4. I minori stranieri: il paese di provenienza

Come indicato da diversi studiosi, i minorenni stranieri costituiscono un "universo" di categorie di ampio respiro, molto eterogenee tra loro (Balestrieri, 2013). Essi costituiscono delle vere e proprie realtà "al plurale" che difficilmente emergono dalle statistiche ufficiali. Alcuni studi di settore hanno, a questo proposito, provato a delineare alcune tipologie che rientrano nelle caratteristiche dei minori immigrati, facendo emergere significativi profili dei giovani stranieri nella giustizia espressione di diverse condizioni psico-sociali, caratteristiche e tipologie di reati commessi.

Ai fini del nostro lavoro, per meglio evidenziare i dati in esame, possiamo riprendere in particolare uno studio realizzato in questo campo (Totaro, 2013), distinguendo i minori stranieri secondo l'area geografica di

²³ Ciò può essere in parte attribuibile alla legge n. 117 dell'11 agosto 2014 (cfr. par. 1.2.).

provenienza. Nel primo gruppo, ritroviamo i minori stranieri “comunitari” provenienti dai paesi dell’Unione europea. Storicamente sono soggetti provenienti dalla Romania, come si vedrà a breve. Il secondo gruppo comprende i minori stranieri provenienti dai paesi europei non comunitari, soprattutto quelli dell’Est europeo (Ex Jugoslavia e Albania). Relativamente a questi due gruppi, studi precedenti hanno ipotizzato che si tratta spesso di soggetti stranieri nati in Italia, solitamente indicati come minorenni di “seconda generazione” appartenenti a famiglie radicalmente inserite da tempo nel territorio italiano (Massaro, 2023). Ma non solo: sono inclusi anche minori di prima generazione che sono entrati in Italia da piccoli con le loro famiglie. Questi ragazzi sono spesso espressione di diversi disagi che, a vari livelli, condizionano il loro percorso di crescita educativa e di integrazione culturale; laddove appare, ad esempio, essere in aumento il contrasto tra appartenenze identitarie “multiple”, dissonanti tra loro ed il legame crescente di questi ragazzi con realtà territoriali periferiche multietniche e gruppi di *gang* giovanili ad alta intensità criminogena.

Al terzo gruppo appartengono i minori nomadi caratterizzati da una forte presenza femminile di giovane età. Dai dati

disponibili sappiamo che i nomadi sono abitualmente provenienti dalla Croazia, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Serbia e dalla Romania, solitamente indagati per reati di furto.

Al quarto gruppo, rientrano i minorenni stranieri soli, indicati nella letteratura come “Minori Stranieri Non Accompagnati” (M.S.N.A.). Come è noto, si tratta di ragazzi che, giunti in Italia senza i loro genitori, sono stati spinti a migrare dalla povertà dei paesi di origine e/o dalle calamità naturali, guerre e persecuzione politiche o religiose. Spesso hanno vissuto esperienze migratorie molto traumatiche con attraversamenti via mare e via terra nel corso dei quali hanno messo a rischio la loro stessa incolumità personale²⁴.

Come si evince dal grafico in basso, le aree geografiche di provenienza dei soggetti stranieri in carico all’U.S.S.M. sono cambiate nel corso degli anni. Il primo punto di osservazione che emerge dai dati riguarda l’aumento crescente dei minorenni e giovani adulti provenienti dal continente africano che registrano variazioni percentuali di anno in anno sempre positive (ad eccezione dell’anno della pandemia). Va segnalato che tale aumento coinvolge in particolar modo i giovani stranieri maschi che, ad esempio, nel

²⁴ Sulle problematiche di integrazione socioculturale dei Minori Stranieri Non Accompagnati molto utile è il volume: UNICEF, UNHCR and OIM, *A un bivio. La transizione all’età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, Fondazione ISMO, 2019; ed i Rapporti sull’Osservatorio Nazionale M.N.S.A. curati dal Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI). Argento G., De Rosa, *Minori sulla carta, adulti nella vita: leggere i bisogni e le competenze dei MSNA*, Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019.

2023 coprono il 49% dei giovani stranieri in carico all'U.S.S.M.


Un altro elemento di interesse conoscitivo riguarda la forte diminuzione dei giovani stranieri, sia maschi che femmine, provenienti dai paesi dell'Unione europea, che varia da un valore percentuale del 28% nel 2013 fino ad un valore del 17% registrato nel 2023.

I flussi dei minorenni provenienti da altri paesi europei, sia per quanto riguarda i maschi che le femmine, presentano un andamento simile al gruppo precedente: in decremento con un lieve scarto rispetto al gruppo degli stranieri provenienti dai paesi dell'Unione europea. I giovani americani costituiscono una minoranza rispetto agli altri gruppi: nel 2023, rappresentano solo il 5% dei giovani stranieri in carico ai servizi. I giovani asiatici, inoltre, sebbene rappresentino una minima quota sul totale (con un'incidenza percentuale che oscilla dal 4% al 7%) sembrano essere in lieve aumento, soprattutto dopo la pandemia (+ 14% nel 2022 rispetto al 2021).

Dalla graduatoria sui paesi di provenienza più ricorrenti dei minori stranieri emerge l'incidenza in tutti questi anni, fino alla pandemia, dei giovani rumeni che si collocano al "primo" posto dal 2013 fino al 2019; dal 2020 in poi essi sono stati

"sostituiti", per così dire, dai giovani provenienti dal Marocco che precedentemente occupavano la seconda posizione. Al terzo posto in graduatoria si collocano i giovani albanesi con un andamento stabile nel tempo con un lieve decremento nel 2023. Al quarto posto in graduatoria prevale l'area del nord Africa con i minori provenienti dalla Tunisia e dall'Egitto, quest'ultimi sembrano aver in qualche modo sostituito i giovani provenienti dalla Croazia e dalla Bosnia²⁵.


Per le ragazze straniere prese in carico da questo Servizio risulta che l'area geografica di provenienza prevalente sono i paesi dell'Unione. Sul totale delle straniere questo gruppo incide, infatti, nella misura del 38% nel 2023, del 49% nel 2015 e nel 45% nel 2021. In particolare, esse provengono dalla Romania e dalla Croazia. Le ragazze che provengono da altri paesi europei sono, inoltre,



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

²⁵ Vedasi dati presenti sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche?frame11_item=1.

in prevalenza provenienti dall'Albania, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Serbia e dall'Albania. Le ragazze straniere provenienti dal continente africano sono in misura maggiore marocchine o nigeriane.




Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

2.5. I Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.)

Dal monitoraggio del Dipartimento giustizia minorile e di comunità risulta che, nel corso degli anni, i minori stranieri soli sono stati particolarmente incidenti soprattutto nel triennio 2017-2019. In termini di variazioni percentuali rispetto all'anno precedente l'anno più critico è stato il 2017 (+75%). Nel 2018 è stato, inoltre, raggiunto il valore massimo finora di M.S.N.A. presi in carico da questo Servizio (VA: 1.292).

Nel 2023 i M.S.N.A. in carico presso gli Uffici U.S.S.M. comprendono il 22% dei casi rispetto al restante 78% di stranieri non comunitari. Questi minorenni comunemente




Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

provengono dal continente africano. In particolare, dalla Tunisia, dall'Egitto e dal Marocco. Nel campo della giustizia minorile, questi giovani sono portatori di problematiche psicosociali complesse, con comportamenti molto oppositivi nei confronti delle istituzioni, e maggiormente esposti a disagi psico-sociali, spesso correlati all'assunzione e abuso di farmaci e di sostanze stupefacenti.


2.6. Le tipologie di reato²⁶

Come è noto, i reati contro il patrimonio costituiscono la tipologia più frequente dell'area penale in generale così come in quella minorile²⁷. Relativamente ai minorenni e giovani adulti seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale Minorenni risulta che rientrano in questa tipologia poco meno della metà dei reati commessi dai giovani seguiti dall'U.S.S.M. Nel 2016, ad esempio, il 50% dei reati si concentra in questa tipologia di reato, nel 2023 l'incidenza percentuale scende al 43%.



Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, *Minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico ai servizi minorili. Approfondimento sui minori stranieri non accompagnati. Anno 2023, Sezione statistica, Roma, 2024.*

Se consideriamo l'andamento dei delitti contro il patrimonio nel tempo si osserva che, rispetto alle altre tipologie di reato, esso appare più dinamico: in crescita fino al 2016, specie degli stranieri, per poi diminuire fino alla pandemia (-10%). Dal 2021 si rileva un lieve aumento (+3%) che sembra coinvolgere maggiormente gli italiani maschi e, con una incidenza variabile, gli stranieri. Nel 2023, ad esempio, ritroviamo il 37% di reati commessi dagli stranieri contro il 67% dei reati degli italiani.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

²⁶ I dati di questo paragrafo si riferiscono al totale dei reati a carico dei soggetti in carico all'U.S.S.M. e che nei confronti di un minore possono essere possibili più imputazioni di reato.

²⁷ Ciò risulta anche dai dati recenti raccolti nelle seguenti pubblicazioni dell'Istat: Istat, *Annuario statistico italiano, Sezione giustizia, criminalità e sicurezza*, Roma, 2023; Istat, *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*, Roma, 2020.

In questa tipologia sono più frequenti i reati di furto, rapina, danni a cose, animali e terreni, ricettazione ed estorsione. Nel corso degli anni emerge una diminuzione dei reati di furto che sono passati dal 53% al 41% nel 2023 e, parallelamente, un aumento dei reati di rapina dal 21% al 28%. I reati di danno a cose, animali, terreni, quello di ricettazione ed estorsione (5%) sembrano essere più stabili nel tempo.


Ai reati contro il patrimonio seguono i reati commessi contro la persona. Questa tipologia di reato, rispetto a quella precedente, presenta un andamento più lineare e crescente negli anni, con una incidenza percentuale che varia dal 24% (triennio: 2013-2014), al 33% nel 2023.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Nel decennio in esame, infatti, ad eccezione del 2017 e dell'anno della pandemia (2020), i valori delle variazioni percentuali per anno sono sempre positivi. L'aumento

sembra coinvolgere sia i giovani italiani che stranieri. I reati commessi dagli stranieri, inoltre, sembrano essere in aumento, sebbene essi siano meno numerosi rispetto ai reati commessi dagli italiani, con un'incidenza che oscilla dal 20% nel 2013 al 27% nel 2017. E ciò si evince dall'andamento crescente dei loro valori assoluti che si attestano, ad esempio, nel 2023, ad un valore che risulta essere il più alto negli ultimi dieci anni (VA: 4.695).



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.


Le fattispecie di reato più rappresentative di questa tipologia sono soprattutto i reati di lesioni personali volontarie con valori percentuali che oscillano dal 40% al 44%, seguono i reati di violenza privata e minaccia (dal 20% nel 2023 al 25% nel 2013), i reati di ingiuria e diffamazione²⁸, i reati di violenza sessuale (6-7%), percosse (4-5%) e rissa (5-6%). A questi reati, si aggiungono i reati di

²⁸ Il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) è stato depenalizzato con il Decreto legislativo n. 7/2016.


stalking con un'incidenza del 5% dal 2020, i reati di pornografia e prostituzione minore²⁹ (con un'incidenza del 3% nel biennio 2022-2023 ed i reati di omicidio (volontario e tentato) che presentano un'incidenza del 2%. Al terzo posto ritroviamo i reati contro l'incolumità pubblica. Questa tipologia oscilla tra il 9% ed il 13% sul totale dei delitti. Fino al 2019 l'andamento dei delitti di questa tipologia è stato in aumento: le variazioni percentuali per anno sono, infatti, sempre positive anche se di lieve entità, ad eccezione dell'anno 2016 che registra +13%. Con la pandemia i valori diminuiscono (-11%) per poi aumentare nel 2021 e diminuire del 4% nel 2022. Complessivamente sembrerebbe che questa tipologia sia in decremento, ma di lieve entità. In essa sono, inoltre, prevalenti gli italiani rispetto agli stranieri, anche se, come per i reati contro la persona, gli stranieri in valori assoluti sono aumentati quasi

del doppio rispetto al 2013. Nel dettaglio, in questa tipologia rientrano essenzialmente i reati connessi alla violazione della legge sulle sostanze stupefacenti (T.U. n. 309/1990) che rappresenta quasi la totalità dei reati contro l'incolumità pubblica.

In quarta posizione si rilevano reati commessi contro lo Stato, le altre istituzioni e l'ordine pubblico con valori percentuali che variano negli anni dal 5% all'8%. L'andamento nel tempo di questa tipologia di reato mostra un aumento crescente, ad eccezione dell'anno della pandemia. Dopo la pandemia, l'incremento ha coinvolto sia gli italiani (+20%) che gli stranieri (+16%). Tra i reati maggiormente frequenti ritroviamo in questa tipologia il reato di violenza, resistenza e oltraggio al Pubblico Ufficiale.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

In quinta posizione ritroviamo i reati commessi contro la fede pubblica, in

²⁹ In questa categoria sono maggiormente frequenti i reati di pornografia minorile.

particolare il reato di falsità in atti e persone, che presenta un'incidenza massima del 2%. L'andamento di questa tipologia di reato è crescente fino al 2019 (ad eccezione dell'anno 2017 con -8%.) per poi aumentare, soprattutto dopo la pandemia (nel biennio 2021-22 rispettivamente del 13% e 10%).



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Per questa tipologia di reato, negli anni, i valori degli italiani e degli stranieri quasi si equivalgono. Nell'ultimo triennio sembrano, invece, essere maggiormente presenti gli italiani, gli stranieri sembrano in decremento. Tra i reati contro la fede pubblica ritroviamo soprattutto il reato falsità in atti e persone. Infine, l'ultima tipologia di reato esaminata è quella relativa ai reati commessi contro la famiglia, la moralità e il buon costume che registrano nel corso degli anni un'incidenza percentuale che varia dall'1% al 2%. L'andamento negli anni di questa tipologia mostra una crescita dei valori, almeno fino al 2021 per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Essa copre in misura maggiore i


giovani italiani, gli stranieri sono, infatti, presenti nella misura del 17% circa. Come potevamo aspettarci, l'anno della pandemia ha registrato un aumento complessivo di questa tipologia del +20%. Aumento che assume un valore del 21% per gli italiani e del 13% per gli stranieri. Per gli stranieri, inoltre, l'anno 2021 registra un aumento del 37%, contro il 10% degli italiani. In questa tipologia i reati più frequenti sono i maltrattamenti in famiglia che nel 2023 coprono circa il 90% dei reati contro la famiglia. In conclusione, il reato prevalente, in tutti gli anni in esame, è quello di furto, seguito dal reato di lesioni personali (anni: 2013-2016; e 2020-2022). Al terzo posto si rilevano i reati connessi alla violazione legge sulle sostanze stupefacenti (anni: 2014-2016; 2020-2021) ed il reato di lesioni volontarie (anni 2017-2019). L'anno 2023 presenta al terzo posto il reato di rapina che è prevalente nella posizione successiva del quarto posto. In quinto posizione si rilevano i reati di violenza private e minacce, ricettazione. Sempre in quinta posizione nell'ultimo triennio si rilevano i reati di violenza resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

2.7. Le tipologie di reato delle ragazze in carico all'U.S.S.M.

Le giovani ragazze in carico agli Uffici di Servizio Sociale Minorenni, come per i maschi, sono soprattutto coinvolte nei reati contro il patrimonio, sebbene esse

presentino una incidenza molto più bassa che oscilla dall'11% (nel 2013-2014; 2019) all'8% nel 2023. Tradizionalmente nella giustizia minorile le ragazze in area penale sono sempre state in misura maggiore straniere. Dall'analisi dei dati si evince che questa tendenza si sta modificando: in tempi a noi più recenti, il divario sempre esistito tra le ragazze straniere e ragazze italiane, che vedevano le prime maggiormente indagate per questa tipologia di reato, specie quello di furto, sembra essere in forte diminuzione. Come si evince dal grafico, le femmine mostrano sia una sostanziale diminuzione sia un allineamento tra il gruppo delle italiane con quello delle straniere.

Come per i maschi, anche per le giovani donne, i reati contro la persona si collocano al secondo posto. Le ragazze, tuttavia, sono coinvolte sempre meno in questa tipologia di reato (11% nel 2013; l'8% nel 2023). Si osserva inoltre che, quando accade, risultano essere in misura maggiore italiane.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Le ragazze, rispetto ai maschi, sono maggiormente coinvolte nella tipologia di reati contro lo Stato e le altre istituzioni e l'ordine pubblico che si colloca al terzo posto. Si tratta di reati commessi in misura maggiore dalle ragazze italiane. Questa tipologia ha raggiunto il suo valore massimo nel 2021 sia per quanto riguarda le ragazze italiane (VA: 304) che per le straniere (VA: 121).

Per quanto riguarda i reati contro l'incolumità pubblica si segnala che sono commessi in prevalenza dai giovani maschi e, se sono commessi da donne, molto probabilmente sono italiane. I reati contro la fede pubblica, complessivamente in lieve aumento anche per le femmine, hanno visto fino al 2020 una prevalenza di giovani straniere, superate poi dalla pandemia dalle giovani italiane. Infine, i reati contro la famiglia quando sono coinvolte le ragazze, quest'ultime risultano essere in misura maggiore italiane.


2.8. I provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria

Dall'analisi dei provvedimenti adottati nei confronti dei minori e giovani adulti in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni risulta che, in netta maggioranza, in tutti e dieci anni, è stato applicato l'istituto giuridico della "Sospensione del processo e messa alla prova del minore" (art. 28 D.P.R. n. 448/1988; *cfr.* par. 2.8.1.), al quale seguono i provvedimenti di applicazione delle misure

cautelari non detentive (artt. 20 e 21, D.P.R. n. 448/1988), le misure penali di comunità, le sanzioni sostitutive e le misure di sicurezza.

2.8.1. La sospensione del processo e messa alla prova del minore (art. 28 D.P.R. n. 448/1988)

La rilevanza educativa della messa alla prova del minore, fiore all'occhiello delle "Disposizioni sul processo penale minorile", emerge in maniera evidente dall'andamento delle statistiche che mostrano una continua crescita di tali provvedimenti dal 1993 fino ai nostri giorni. Se distinguiamo i dati per nazionalità dei minori emerge che l'incidenza percentuale di questo dispositivo è nell'80% dei provvedimenti emessi in tal senso a




Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile e di comunità, *La sospensione del processo e messa alla prova del minore (art. 28 D.P.R. 448/88), anno 2023, Roma, 2024*

favore di minori/giovani adulti italiani e nel 20% stranieri (dato riferito al 2023).

L'andamento crescente di applicazione dell'art. 28 risulta anche dal monitoraggio del Dipartimento dal quale si evince che, soprattutto dopo la pandemia, il numero di minori in art. 28 aumenta notevolmente (+48%: italiani) per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Nel 2021, ad esempio, si rileva il valore assoluto più alto di minori in art. 28 nel corso del decennio 2013-2023 pari a 4.190 soggetti³⁰.

Un altro elemento da segnalare che non fa altro che confermare quello che da tempo gli studiosi ed i tecnici del settore hanno messo in evidenza riguarda la maggiore presenza di giovani italiani rispetto agli stranieri. I minori stranieri sottoposti ad un provvedimento di art. 28, nel periodo 2013-



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

³⁰ Questi dati considerano come unità di raccolta i soggetti nei confronti dei quali è stato applicato questo dispositivo.

2023, oscillano mediamente come valori percentuali tra il 18 % ed il 22%. Nel 2023, ad esempio, solo il 22% dei giovani in messa alla prova è straniero. È da evidenziare, tuttavia che, nonostante la bassa incidenza generalizzata di minori stranieri in messa alla prova, si registra nel tempo un loro aumento che è stato considerevole nel 2016 e dal 2020 in poi (+30% nel 2021; +15% nel 2023).


2.8.2. Le misure cautelari non detentive e le misure penali di comunità³¹

I provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria di applicazione delle misure cautelari non detentive³², diversamente dall'art. 28, risultano essere in netto calo. Essi variano da un valore assoluto registrato nel 2013 di 3.538 provvedimenti ad un valore di solo 663 dispositivi emessi nel 2023. Tale diminuzione coinvolge sia gli italiani che gli stranieri.

Analogamente i provvedimenti di applicazione delle misure penali di comunità sono anch'essi abbastanza esigui, aspetto che conferma la residualità dell'area dell'esecuzione penale minorile. Si rilevano, ad esempio, 594 provvedimenti di questo tipo nell'anno 2023. Quest'area, tuttavia, sembra evidenziare nel decennio in esame un lieve aumento di applicazione di queste misure

che ha coinvolto fino a prima della pandemia sia gli italiani che gli stranieri, facendo diminuire la forbice tra questi due gruppi. Dopo la pandemia, tuttavia, l'aumento è stato esclusivamente dell'utenza italiana.

I provvedimenti relativi alle sanzioni sostitutive e alle misure di sicurezza presentano valori molto bassi. Le misure sostitutive registrano un valore minimo di 20 nel 2023 e un valore 49 provvedimenti nel 2013; analogamente le misure di sicurezza sono state solo 58 nel 2013 fino ad un valore di 99 nel 2019. L'unica eccezione a questo valore è rappresentata dall'anno 2023 che ha registrato 113 provvedimenti, di cui 92 riferiti a italiani in misura di sicurezza.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

³¹ I dati in questa sezione si riferiscono ai provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria.

³² Le misure cautelari non detentive sono la prescrizione e la permanenza in casa ai sensi degli artt. 20-21 del D.P.R. n. 448/1988.

3. I minorenni ed i giovani adulti negli Istituti Penali Minorili³³

3.1. L'Istituto penale per i minorenni: un'introduzione

Gli Istituti Penali per Minorenni (I.P.M.) sono stati previsti nel Decreto legislativo n. 272 del 1989, contenente le “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448 recante disposizioni sul processo minorile a carico di imputati minorenni”. Gli Istituti Penali per Minorenni con la normativa degli anni '90 hanno, di fatto, preso il posto delle strutture e dei servizi minorili che accoglievano, a livello residenziale o diurno, i minorenni in area amministrativa, civile e penale. Prima della nascita degli I.P.M. erano previsti: le Case di rieducazione, gli Istituti di osservazione, le prigioni-scuola, gli istituti e i gabinetti medico psico-pedagogici³⁴ ed i riformatori giudiziari. Questi servizi, regolamentati dalla legge sui Tribunali per i minorenni, erano

governati a livello locale dai Centri di rieducazione per i minorenni (attualmente denominati *Centri di giustizia minorile*).

Con la nuova legge del 1989 gli Istituti Penali per i Minorenni sono diventati, dunque, i nuovi spazi e luoghi di esecuzione della punizione penale minorile. Nel corso degli anni, il loro funzionamento è stato principalmente normato dalla legge sull'Ordinamento Penitenziario (Legge del 26 luglio 1975, n. 354), ancora in vigore per le parti che non sono state modificate dalle norme più recenti, in particolar modo dal D. Lgs. n. 121/2018 (*cf.* par. 1.3.)³⁵.

Gli Istituti Penali per i Minorenni ospitano soggetti minorenni e maggiorenni fino al venticinquesimo anno di età secondo la loro posizione giuridica: soggetti in custodia cautelare oppure giovani condannati alla pena detentiva. La finalità istituzionale degli I.P.M. è quella di dare attuazione ai provvedimenti privativi della libertà personale da un'Autorità Giudiziaria, garantendo il rispetto dei diritti soggettivi dei minori

³³ I dati di questa sezione, ove non indicato, si riferiscono agli ingressi negli I.P.M. e sono riportati sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche?frame11_item=1.

³⁴ Come scrivono Massimo Pavarini e Matilde Becchi di fatto non sono state mai costruite né le prigioni scuola, né tanto meno i laboratori. Gli istituti medico psico-pedagogici hanno avuto una vita breve e ne fu disposta la loro chiusura agli inizi degli anni '70. (Becchi M., Pavarini M., *Potere giudiziario e governo locale nell'amministrazione della giustizia minorile: il quadro normativo e le diverse ipotesi interpretative*, *Potere giudiziario, enti locali e giustizia minorile*, (a cura di) Bergonzini, L., Pavarini, M., Il Mulino, Bologna, 1985.

³⁵ Sull'assetto organizzativo degli Istituti Penali Minorili si vedano, ad esempio, le seguenti circolari: Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile, *Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni*, Circolare del 17 febbraio 2006, Roma; Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile, Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Disciplinare N.º2, *Istituti penali per i minorenni*, Allegato alla circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013, *Modello di intervento e revisione dell'organizzazione dell'operatività del sistema dei servizi minorili della giustizia*, Roma.

detenuti (diritto alla salute e alla crescita psico-fisica, diritto all'istruzione, al lavoro, alla socializzazione, diritto al mantenimento dei legami significativi). Gli Istituti Penali Minorili operativi sul territorio nazionale sono in totale 17, di cui cinque Istituti sono collocati nelle Regioni del Nord, due nelle Regioni centrali, cinque nel Sud Italia e cinque nelle isole.

L'attività di osservazione e trattamento in Istituto è svolta da un *équipe* multidisciplinare che elabora il programma educativo personalizzato in grado di favorire i processi educativi di responsabilizzazione e socializzazione del minore autore di reato prevedendo la partecipazione del giovane ad attività scolastiche, formative, culturali e di animazione, effettuate in collaborazione con Enti e associazioni del privato sociale e del volontariato.

C'è da dire che questa misura cautelare, sebbene sia eseguita in un contesto altamente specializzato con figure professionali specialistiche, disciplinato secondo le norme del regime penitenziario minorile e organizzato in aree specifiche (area amministrativa, educativa, contabile e della sicurezza), orientato, per quanto possibile, a considerare in modo prioritario le esigenze educative del minore, è pur sempre una misura restrittiva grave, che priva completamente (anche se temporaneamente) il minore della sua libertà personale, sottoponendolo ad una privazione che può avere delle conseguenze negative per la sua crescita e per il raggiungimento

di una autonomia personale ed un sano equilibrio psico-fisico. Da questo punto di vista, la nuova normativa indicata nel D. Lgs. n. 121/2018 ha provato a costruire una organizzazione interna ed esterna al carcere pensata in funzione dell'obiettivo educativo che assume una valenza prioritaria grazie anche all'ausilio degli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio, attraverso modalità operative che privilegiano l'interdisciplinarietà, la multi-professionalità, l'interconnessione e valorizzazione delle risorse sociali e il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno.

Va sottolineato che, al là delle norme, il carcere minorile, forse oggi molto di più del passato, è "un carcere vivente" fatto di un insieme di persone che una per una, nessuno escluso, determinano l'essenza dell'istituzione stessa e quindi ne hanno la responsabilità" (Lombardi Vallauri, 2008, p. 63). Possiamo forse affermare che "è carcere", nel senso che si produce e si elabora un'idea, una rappresentazione, ma anche una operatività del "carcere" alla luce delle visioni (anche talvolta dissonanti), delle immagini, dei pensieri e delle azioni delle persone che in esso interagiscono nelle loro singolarità e appartenenze comuni.



3.2. Gli ingressi di minori e giovani adulti in I.P.M.: uno sguardo alla serie storica (1991-2023)

I primi dieci anni della serie storica sugli ingressi negli I.P.M. sono anni in cui si registrano i valori assoluti più elevati degli ultimi 30 anni. È, infatti, il decennio in cui i valori assoluti dei minorenni e dei giovani adulti negli Istituti minorili oscillano da 2.314 nel 1993, valore più alto in assoluto nella storia della giustizia minorile, fino a 1.644 ingressi nel 2001.

Se esaminiamo l'andamento nel tempo delle entrate in I.P.M., si evince, dopo un aumento dal 1991 al 1992 del 17%, una crescente diminuzione dal 1994 fino al 2001, anche se i numeri complessivi sono ancora abbastanza elevati con valori superiori a 1.600 ingressi. In questo decennio si rileva una presenza media di 617 unità nel 1994 contro 356 detenuti nel 1991, valore più basso del primo decennio.


Nel secondo decennio (2002-2012), i valori assoluti degli ingressi in I.P.M. sono sempre superiori alle 1.200 unità fino a raggiungere il valore più alto nel 2004 con 1.524 ingressi. In questo stesso periodo, l'andamento nel tempo degli ingressi in I.P.M. sembra mostrare un lieve decremento. Se consideriamo le variazioni percentuali di anno in anno si rileva, tuttavia, che le diminuzioni sono state nel massimo del 9%. In questo arco temporale, la presenza media nelle carceri minorili oscilla da un valore più

elevato di 508 detenuti nel 2012 fino ad un valore più contenuto di 418 detenuti nel 2006.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

Una modifica legislativa di questo decennio è stata la legge sull'indulto del 2006³⁶ che ha prodotto i suoi effetti a partire già dal secondo semestre del 2006 in termini di decremento del numero di entrate di giovani in esecuzione dei provvedimenti di condanna e, contestualmente, di uscite dal carcere minore.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

L'ultimo decennio (2013-2023) mostra una maggiore variabilità rispetto al periodo precedente. Nel 2013, ad esempio, si riscontra il valore più alto, con 1.201 ingressi, contro 713 nell'anno della pandemia, valore più basso in assoluto. La pandemia ha, infatti, comportato un decremento maggiore rispetto a quello che abbiamo visto nei servizi U.S.S.M. (variazioni percentuali: -30% rispetto al 2019) che ha riguardato in misura

maggiore gli italiani (-41%) e meno gli stranieri (con -17%).

Va, tuttavia, evidenziato che, a prescindere dalla pandemia, negli anni precedenti, i valori erano già scesi sotto le mille unità (nel 2014: VA: 992). Tale diminuzione è spiegabile in parte dall'entrata in vigore della legge n. 117 dell'11 agosto 2014 che, tra le varie modifiche, come si è affermato (*cf.* par. 1.2.), ha disposto per i minorenni dei limiti all'applicazione della custodia preventiva in carcere. Ciò risulta confermato anche dalla diminuzione delle presenze nel 2014³⁷. In questo anno sono, infatti, mediamente presenti sul territorio nazionale 365 detenuti.

Negli anni successivi alla pandemia si registra un aumento degli ingressi: nel 2021 l'aumento è del 17% e riguarda in prevalenza i giovani italiani (+32%), nel 2022 l'aumento è del 26% e, questa volta, si tratta in misura maggiore di giovani stranieri che incidono con una variazione percentuale del 47%.

Solo per dare un'idea della distribuzione degli ingressi dei soggetti presso gli I.P.M. distribuiti nei singoli territori i seguenti Istituti sono quelli che hanno registrato più di 100 ingressi nel corso del 2022: Milano (VA: 264), Torino (VA:164), Roma

³⁶ Legge del 31 luglio 2006, n. 241.

³⁷ Va tuttavia sottolineato che nello stesso anno si registra un aumento (+33% rispetto al 2013) degli ingressi per esecuzione pena come effetto parziale dell'innalzamento dell'età dei giovani adulti in attuazione della Legge n. 117/2014.

(VA: 151), Nisida (VA: 143), Bologna (VA: 142).

L'anno 2023, infine, segna un aumento del 15% per gli italiani contro il 3% degli stranieri. Gli ultimi mesi del 2023 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto «Cai-vano» che ha previsto, tra le varie modifiche, l'estensione dei requisiti per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per alcuni reati (*cf.* par. 1.4.). Gli effetti di questo decreto emergono in maniera evidente anche se consideriamo i dati provvisori del Dipartimento sulle presenze dei detenuti alla data del 31 agosto 2024. Dove risultano presenti in totale, sul territorio nazionale, 580 detenuti (di questi 300 italiani e 280 stranieri)³⁸, contro il dato sulle presenze medie, riferite all'intero anno (2023), che è stato pari a 425 unità.

3.3. L'utenza femminile negli I.P.M.

Come si è visto per l'U.S.S.M., l'utenza dei servizi minorili della giustizia è prevalentemente di sesso maschile.

Dai dati della serie storica si rileva che sono soprattutto le ragazze di nazionalità straniera ad essere collocate presso gli Istituti Penali Minorili³⁹. In dieci anni, ad esempio,

l'incidenza degli ingressi delle straniere è stato dell'80% sul totale degli ingressi delle ragazze. Le ragazze italiane sono sempre scarsamente presenti con ingressi molto stabili negli anni (circa il 2%). Nel 1997 si registrarono, ad esempio, 371 ingressi in carcere di ragazze straniere, valore che risulta essere il più elevato nella storia. Nel corso della serie storica le ragazze straniere in carcere oscillano da una incidenza del 20% negli anni 1997 e 1999 fino ad arrivare all'9% nel 2011. Dopo ventisei anni, nel 2023, i valori assoluti degli ingressi in I.P.M. delle ragazze straniere sono scesi vertiginosamente a 36 unità, con un'incidenza del 3%.

3.4. L'età dei detenuti presso gli I.P.M.



Nel decennio 2013-2023 i giovani detenuti che entrano in Istituto sono in prevalenza minori. In prevalenza sono diciassetenni, seguiti dai sedicenni (che non superano il 21% degli ingressi) e dai giovani di 14 e 15 anni che non oltrepassano mai un'incidenza percentuale del 2%. I maggiorenni hanno, solitamente, un'età compresa tra i 18 ed i 21 anni.

Dall'osservazione nel tempo dell'età dei giovani minorenni si rileva che i giovani quattordicenni, ad eccezione di un aumento

³⁸ Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, *Analisi statistica dei dati, Dati riferiti alla data del 31 agosto 2024, Dati di flusso dell'anno 2024, fino al 31 agosto*, Sezione statistica, Roma, 2024.

³⁹ Come risulta anche da altri studi, le ragazze straniere detenute in I.P.M. solitamente sono di origine rom. Si veda, ad esempio: *2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia* (a cura di) Isabella Mastropasqua e Maria Stefania Totaro, *I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma, 2013.

nel 2018 e, in misura minore nel 2015 e 2017, risultano essere in calo. Lo stesso vale per i minori di 15 anni (ad eccezione del 2016 che ha registrato un aumento +21% rispetto al 2015), almeno fino alla pandemia. Dal 2021 al 2023 sono, invece, in netto aumento (variazione percentuale per anno: 2023 con +21,4%).




L'andamento nel tempo degli ingressi dei sedicenni è abbastanza stabile, sebbene le variazioni percentuali per anno mostrino una diminuzione dei valori degli ingressi (di anno in anno, ad esempio, si osserva: -12%; -25%; -21%; -9%; +1%; -1%). I giovani diciassetenni, oltre al significativo decremento del 2014 (del 31%), presentano un andamento variabile: aumentano fino al 2016 (del 12% e del 17%), per poi diminuire nella misura massima del 12% nel 2019 ed aumentare di nuovo nel periodo post Covid.

3.5. I paesi di provenienza degli stranieri in I.P.M.

Come si è visto anche per gli U.S.S.M., in questo servizio i flussi di utenza straniera nelle carceri minorili sono stati caratterizzati nel tempo da un'elevata diminuzione di minorenni provenienti dai paesi dall'Unione Europea, in particolare dalla Romania (comunemente di sesso maschile) e dalla Croazia (solitamente di sesso femminile) che tradizionalmente rappresentavano una componente significativa dell'utenza straniera presente anche negli I.P.M. Il decremento di flussi di questa utenza è, inoltre, diventato particolarmente significativo specie negli ultimi anni. Se consideriamo le variazioni percentuali per anno risulta, infatti, che questo gruppo ha registrato dal 2021 al 2022 un significativo decremento del 37%.

Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Analogamente sono in diminuzione anche i giovani che provengono da altri paesi che non appartengono all'Unione Europea, in particolare dalla Bosnia-Erzegovina (specie le ragazze) e dalla Serbia (sia maschi che femmine). Tale decremento, tuttavia, sembra essere di minore entità rispetto a quello precedente, in quanto registra una variazione percentuale di -13% nel 2016, -19% nel 2019 e -13% nel 2023.

Molto meno numerosa è la presenza di minori provenienti dall'Asia e dall'America. Tra i primi prevalgono i minori del Pakistan e del Bangladesh, tra i secondi quelli del Brasile e del Perù. Attualmente, invece, il paese più significativo, in misura maggiore rispetto ai valori riscontrati negli U.S.S.M., è l'Africa che ha registrato un aumento crescente, specie negli ultimi anni, raggiungendo nel 2023 un totale di 557 ingressi di minori


stranieri, di cui 521 maschi e 356 femmine. Questi giovani provengono, in misura maggiore, dai paesi del Nord Africa e dal Senegal, dall'Algeria, dal Gambia, Nigeria e Costa d'Avorio.

I cambiamenti nel tempo dei principali paesi di provenienza dei minori stranieri detenuti emerge anche dalla graduatoria che riporta in ordine di frequenza assoluta i paesi più incisivi. Come si evince dalla tabella, prima della pandemia, al primo posto in graduatoria ritroviamo stabilmente i minori provenienti dalla Romania (anni 2013-2019). Al secondo posto, sempre molto stabili, si rilevano i minori provenienti dal Marocco (anni: 2014-2019). Con la pandemia e negli anni successivi, al primo posto in ordine di frequenza, il paese più frequente diventa il Marocco (anni: 2020-2021-2022) e, nel 2023 il Marocco è stato superato dalla Tunisia che raggiunge il primo posto.

3.6. I Minori Stranieri Non Accompaniati (M.S.N.A)

Come si evince anche dal grafico in basso, è soprattutto nell'ultimo triennio, che i minorenni stranieri soli (M.S.N.A.) presenti negli Istituti sono aumentati in modo considerevole. Nel 2022, ad esempio, sono entrati in carcere 511 ragazzi italiani, 540 stranieri, di questi 197 sono M.S.N.A. con un tasso del

36% sul totale degli stranieri⁴⁰. Analogamente nel 2023 su un totale di 557 ingressi di minori stranieri, 250 sono M.S.N.A., con una incidenza del 45%. Questi giovani detenuti sono in prevalenza provenienti dalla Tunisia, Marocco e, nell'ultimo anno, anche dall'Egitto. La loro incidenza e presenza negli Istituti minorili emerge in modo evidente dai dati: nel 2013 sono stati registrati 84 ingressi di M.S.N.A., quest'ultimi diventano 250 nel 2023.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

3.7. I provvedimenti di ingresso in I.P.M.

Tradizionalmente i giovani che entrano negli Istituti Penali Minorili sono ancora giudicabili con provvedimenti di attuazione della misura di custodia cautelare in carcere. I dati del decennio in esame di questo studio confermano questa tendenza. Nell'anno 2013 risultava che l'82% degli ingressi di giovani in I.P.M. riguardava soggetti in misura cautelare, contro solo il 18% degli ingressi nei confronti dei quali era stato disposto un provvedimento di "esecuzione" della sentenza di condanna. Nel corso degli anni successivi, la percentuale dei giovani in custodia cautelare sembra essere in parte diminuita, almeno fino al 2019 (72%) per poi aumentare di nuovo nel 2023 (79%).


Se consideriamo le entrate per custodia cautelare si evince che la motivazione principale riguarda l'aggravamento della misura del collocamento in comunità. Al secondo posto, si rilevano gli ingressi dal C.P.A. e quelli dalla libertà. In misura minore, incidono gli ingressi dalla comunità per trasformazione della misura.

Dalla distribuzione dei dati distinta per nazionalità dei giovani emerge che il provvedimento di aggravamento è adottato in misura maggiore nei confronti di soggetti

⁴⁰ Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, *Minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico ai servizi minorili. Approfondimento sui minori stranieri non accompagnati*. Anno 2023, Sezione statistica, Roma, 2024.

italiani. La prevalenza di italiani si registra anche nell'adozione di provvedimenti emessi per trasformazione di misura dalla comunità al carcere (ad eccezione del 2014 e degli anni della pandemia).

Se consideriamo gli ingressi in carcere direttamente dai Centri di Prima Accoglienza (C.P.A.), si rileva una differenza significativa tra italiani e stranieri. Questi ultimi, infatti, provengono in misura maggiore dai C.P.A. rispetto agli italiani⁴¹. In modo analogo, i giovani che fanno ingresso in carcere dalle strutture per adulti sono in prevalenza stranieri.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Per quanto riguarda, invece, gli ingressi dei giovani per “esecuzione” della

pena detentiva la maggioranza di essi proviene dalla libertà. Al secondo posto, risultano gli ingressi provenienti da misure che, a vario titolo, sono state sospese o revocate (sospensione o revoca affidamento servizio sociale; sospensione revoca della detenzione domiciliare; revoca libertà controllata ecc.). I dati riferiti a questa motivazione, sebbene siano di lieve entità, sembrano essere in crescita.

Se osserviamo i dati per nazionalità si evince che l'ingresso in I.P.M. per esecuzione pena avviene in misura maggiore dalla libertà per gli stranieri, specie negli ultimi anni e, da revoca delle misure, per quanto riguarda il gruppo degli italiani.

3.8. I reati a carico dei minori e dei giovani adulti in I.P.M.

Nel corso del decennio in esame, come in tutti i servizi, la tipologia di reato prevalente dei soggetti in I.P.M. è quella dei reati contro il patrimonio. Negli anni questa tipologia di reato presenta un'incidenza percentuale variabile (58% nel 2013; 62% nel 2020; 55% nel 2023). Essa riguarda prevalentemente i reati di furto e rapina che nel corso del decennio si collocano sempre ai primi posti nella graduatoria.

In ordine di importanza, seguono i reati contro il patrimonio e i reati contro la persona. Essi presentano un'incidenza molto

⁴¹ Si veda a questo proposito: Scivoletto C., *Per i minori stranieri solo accoglienza in carcere*, *Minori giustizia*, n. 1, 2000.


più bassa, che si attesta, ad esempio, al 12% nel 2013, al 17% nel 2020 e al 23% nel 2023. La fattispecie di reato più frequente in questa tipologia è il reato di lesioni volontarie che mediamente nella graduatoria, almeno fino al 2019, occupava la quarta posizione, ma, che dal 2020, si colloca in terza posizione.

Ai reati contro la persona seguono i reati contro l'incolumità pubblica, con un'incidenza che oscilla dal 9% al 13%. Il reato più frequente è quello correlato alla violazione della legge sugli stupefacenti che copre quasi la maggioranza dei reati di questa tipologia. L'importanza di questo reato emerge anche dalla graduatoria, dalla quale si evince che, nel corso degli anni, ha occupato solitamente la terza posizione.

I reati contro lo Stato presentano una frequenza percentuale che varia dal 3% al 6%. In questa tipologia il reato di violenza, resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale risulta essere quello più frequente. Questa fattispecie di reato, se nel 2013 era in una posizione minore, nel corso agli anni, la sua frequenza sembra essere aumentata.



Se osserviamo l'andamento dei dati nel corso del decennio secondo la nazionalità, si rileva che i reati contro il patrimonio mostrano un andamento stabile nel tempo, soprattutto per quanto riguarda i giovani italiani. Il decremento degli ingressi causato dalla pandemia, inoltre, ha riguardato, per questa tipologia di reato, in misura maggiore gli italiani (-47%) rispetto agli stranieri (-

14%). Nel 2021 sono soprattutto gli italiani ad essere più frequenti (+36%). Nel 2022, la situazione si inverte con un aumento del 53% degli stranieri; mentre nel 2023 gli stranieri sono stabili e gli italiani, invece, diminuiscono (-8%). I dati, inoltre, confermano il maggiore coinvolgimento degli italiani in I.P.M. per il reato di rapina, rispetto agli stranieri, solitamente detenuti per furto. Inoltre, si rileva che il 2022 rappresenta l'anno in cui, per la prima volta in dieci anni, gli stranieri hanno superato gli italiani per il reato di rapina, reato che sembra essere diventato più frequente rispetto al delitto di furto.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Relativamente ai reati contro la persona si evince che essi coinvolgono maggiormente i giovani di nazionalità italiana rispetto ai giovani stranieri. Questa tipologia registra negli anni un graduale aumento, specie dal 2013 al 2018. Dal 2018 in poi si rileva un decremento fino a raggiungere nel 2020 il valore più basso degli ultimi dieci anni (-40%: italiani; -20%: stranieri). Nel 2021 i dati mostrano un netto “recupero” sia di italiani che di stranieri (rispettivamente +59% e +44%).




Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

L'anno 2022, invece, mostra un andamento contrario e, per certi versi, meno


atteso: gli stranieri, pur mostrando una frequenza assoluta minore rispetto agli italiani, aumentano del 30% rispetto ad essi. In particolare, l'aumento riguarda il reato di lesioni volontarie, che in generale sembra essere più frequente tra gli italiani, ma che dal 2022 aumenta soprattutto tra gli stranieri (22%).

Come è noto, il reato correlato alla violazione della legge sugli stupefacenti coinvolge maggiormente gli italiani. Questa tipologia, rispetto alle altre, mostra nel tempo una maggiore variabilità. La pandemia ha causato un calo del 57% di questa tipologia ed un effetto “recupero” nel 2021 con un aumento del 67% (che diventa del 93% se consideriamo gli italiani). Questi reati, sebbene siano diminuiti nel 2022 (-40% rispetto al 2021), mostrano già dal 2023 un aumento che sembra considerevole (+72%).



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

I reati contro lo Stato, le altre istituzioni e l'ordine pubblico, dopo un picco registrato nel 2017, evidenziano una diminuzione fino alla pandemia, per poi aumentare dal 2020 in poi e superare la frequenza registrata nel picco del 2017. Questi reati tradizionalmente riguardano maggiormente gli italiani rispetto agli stranieri. Tuttavia, nel 2021 si rileva un aumento maggiore per gli stranieri, specie per quanto riguarda il reato di violenza, resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale.




Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

3.9. Le dimissioni dei giovani dall'I.P.M.

Nel corso degli anni i provvedimenti di dimissione dal carcere minorile sembrano essere in diminuzione, almeno fino al periodo pandemia. Le variazioni percentuali

calcolate per anno sembrano confermare questa tendenza: dal 2013 al 2019, ad eccezione dell'anno 2015 (che presenta un valore di incidenza percentuale di +10% rispetto al 2014), i valori sono sempre negativi.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità


Dalla lettura del grafico riportato, che distingue le uscite secondo la posizione giuridica dei soggetti (in misura o in esecuzione pena), sembrerebbe che la diminuzione registrata negli anni sia maggiore tra i provvedimenti di esecuzione pena, rispetto a quelli di custodia cautelare. Quest'ultimi, infatti, sembrano essere più dinamici, nel senso che mostrano negli anni anche andamenti positivi. O meglio, si osserva che, nei primi anni (2013-2015) sono soprattutto le uscite dei soggetti in custodia che tendono ad essere in diminuzione rispetto alle uscite per esecuzione pena. Di contro, negli anni successivi, avviene il contrario: i soggetti in esecuzione

pena escono più raramente rispetto ai giovani in misura cautelare.

Distinguendo i flussi di uscita secondo la nazionalità dei giovani detenuti risulta che gli italiani tendono ad uscire dal carcere più frequentemente rispetto ai giovani stranieri, anche se si segnala che le differenze percentuali tra questi due gruppi sono di lieve entità, ad eccezione di qualche anno dove la forbice è più elevata (ad esempio: nel 2019).

3.9.1. Le uscite da misura cautelare

Un dato strutturale sui flussi di provvedimenti in uscita delle statistiche riguarda il fatto che la maggioranza dei soggetti in uscita sono in misura cautelare e ciò non solo nel decennio in esame ma anche negli anni precedenti.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità


I flussi di uscita in misura cautelare secondo la nazionalità dei soggetti mostrano un decremento dal 2013 fino al 2016 che sembra coinvolgere in misura maggiore gli italiani rispetto agli stranieri. Le uscite degli italiani dalla misura cautelare passano, ad esempio, dal 42% nel 2013 al 27% nel 2015.

Nello stesso periodo, le uscite degli stranieri, invece, si attestano intorno al 34%. Di contro, dal 2016 al 2019 la situazione si inverte: le uscite degli italiani aumentano (36% nel 2017; 42% nel 2019), mentre le uscite degli stranieri diminuiscono. Dal 2020 le uscite dal carcere da misura cautelare tendono ad essere uguali in entrambi i gruppi che si posizionano nel 2023 intorno al 40%.

Solitamente i soggetti escono dall'I.P.M. con un provvedimento di collocamento in comunità. La motivazione di tale fenomeno è da ricondurre al rientro in comunità per fine periodo di aggravamento in carcere. Nel corso degli anni, l'incidenza percentuale di questa misura cautelare ha, infatti, sempre assunto un valore significativo: 72% nel 2014, 73% nel 2017 e 76% nel 2019 e nel 2023. Come motivazione all'uscita, molto distante dal collocamento in comunità, ritroviamo la permanenza in casa, e ciò almeno fino al 2015. Questa misura cautelare, che, come è noto, risulta essere stata maggiormente applicata nei confronti dei giovani italiani rispetto agli stranieri e, negli ultimi anni, sembra essere stata applicata in modo più uniforme tra questi due gruppi.

3.9.2. Le uscite da “espiiazione” pena

Fino alla pandemia, il motivo ricorrente dei provvedimenti di dimissione dal carcere per “esecuzione pena” era da riscontrare nell’aver finito di scontare la pena detentiva. Ad esempio, nel 2013, la motivazione all’uscita “espiiazione della pena” copriva il 28% dei casi fino a raggiungere il 34% nel 2017.



Fonte: nostra elaborazione dei dati del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

Dal 2020 l’applicazione di un provvedimento di detenzione domiciliare assume quasi gli stessi valori delle motivazioni per “fine pena”. La detenzione domiciliare, come è noto, è più frequentemente applicata nei confronti degli italiani rispetto ai giovani stranieri, anche se, in tempi recenti, anche in questo caso, il divario tra due gruppi sembra essere minore rispetto agli anni precedenti.

La misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, inoltre, ha raggiunto un valore percentuale massimo del 25% con lievi

oscillazioni. Dalla pandemia in poi, appare essere più frequente tra gli italiani rispetto agli stranieri. Tuttavia, anche in questo caso, sembra essere presente una tendenza di allineamento tra i due gruppi.

Infine, va sottolineato che nel corso degli anni si registra un aumento considerevole delle uscite dal carcere minorile per trasferimento in strutture per adulti con valori che variano dal 19% (sul totale delle uscite) nel 2013, al 23% nel 2018 e al 41% nel 2023.

4. Osservazioni conclusive

Al termine di questo studio proviamo ora a mettere insieme i punti conclusivi di questa analisi. Con la consapevolezza non solo dei suoi limiti conoscitivi, secondo i quali le nostre conclusioni sono senz’altro “incompiute”, direbbe Max Weber, ma anche in considerazione del fatto che, come tutte le analisi dei dati, esse vanno sedimentate e, per certi versi, assimilate nel tempo, motivo per cui le osservazioni che stiamo per presentare sono da considerare di fatto provvisorie. Va, inoltre, sottolineato il fatto che questo lavoro non ha “rappresentato” l’area penale che coinvolge i collocamenti dei giovani *offender* nelle comunità per minori che costituisce un’area “grigia”, molto variegata, e con una quota molto importante di flussi di utenza su tutto il territorio nazionale.

Questo lavoro ha messo in evidenza che gli interventi socioeducativi messi in campo dal sistema della giustizia minorile

sono prevalentemente effettuati durante il procedimento penale. Da questo punto di vista la giustizia minorile, si configura, sempre più, come una giustizia “di comunità” proiettata all'esterno delle mura carcerarie. E ciò emerge sia dall'elevata applicazione dell'art. 28 del D.R.R. n. 448/1988 che si configura, ancora una volta, come un istituto giuridico di gran lunga più utilizzato che comprende la maggioranza dei casi seguiti dall'U.S.S.M., sia dal forte decremento dei flussi di ingresso nelle carceri minorili.

L'analisi dei dati sugli I.P.M. ha messo in chiaro che il ricorso alla detenzione minorile appare come una decisione di “ultima istanza” della magistratura minorile. Da questo punto di vista non possiamo non affermare che in Italia il carcere minorile è senz'altro residuale a fronte del numero e della consistenza dei procedimenti penali che riguardano direttamente l'area penale esterna. Sicuramente c'è da dire che l'aumento degli ingressi e delle presenze in I.P.M. registrato da quando è entrato in vigore il Decreto «Caivano» è motivo di preoccupazione, in quanto possiamo presumere che i numeri sui minori detenuti, specie in custodia cautelare, aumenteranno in modo significativo.

Il carcere minorile, nonostante la sua residualità, nell'immaginario dei minorenni autori di reato sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale appare “distante” ma, al tempo stesso, “vicino”, sempre presente, conservando negli anni una funzione importante. Soprattutto nei

confronti dei ragazzi collocati nelle comunità per minori, il carcere agisce come minaccia di pena, se non si seguono le norme prescrittive, comportamentali e normative imposte dalla misura cautelare. Minaccia che non è esclusivamente simbolica: molti sono i ragazzi che entrano, infatti, in carcere dalle comunità, in applicazione della procedura di “aggravamento”. Abolita la procedura di aggravamento, con il Decreto «Caivano», resta sempre la possibilità di trasformazione della misura del collocamento in comunità in custodia cautelare. Possiamo forse affermare che la funzione della minaccia di pena, invece di affievolirsi, in tal modo si è rafforzata.

La centralità e la residualità del carcere emergono anche dall'andamento delle uscite dal carcere che sono in diminuzione, in particolare per quanto riguarda le dimissioni per i provvedimenti di esecuzione della pena. Se sulla durata della detenzione non abbiamo molte informazioni che ci possono aiutare a formulare ipotesi plausibili, sicuramente possiamo affermare che, chi entra in Istituto per esecuzione della condanna, raramente esce con un provvedimento a lui favorevole, ad esempio, una misura penale di comunità. Nella maggioranza dei casi esce dall'Istituto quando ha finito di scontare la pena.

Nell'ambito dell'esecuzione penale all'esterno dell'Istituto, si sottolinea che le misure di penali di comunità, per quanto in lieve aumento, sono ancora molto residuali. Uno snodo centrale di questa area di

intervento (art. 28; misure penali di comunità) riguarda il fatto che questi istituti giuridici sono fondamentalmente adottati nei confronti di giovani italiani. Questo aspetto sembra essere un dato strutturale della giustizia minorile nei confronti del quale è necessario individuare soluzioni che possano ridurre la loro disomogeneità di applicazione, o meglio, offrire uguali opportunità nei confronti di tutti i minori in area penale.

C'è da dire, tuttavia, che relativamente ai minori stranieri detenuti la loro situazione sembra essere in parte migliorata negli anni. Sembrerebbe, infatti, che negli ultimi anni le differenze tra gli stranieri e gli italiani, almeno in riferimento a questa fase penale, si siano molto ridotte.

Il divario in termini di opportunità di poter usufruire di "maggiore libertà" tra i due gruppi, invece, persiste, se consideriamo gli ingressi in carcere dal C.P.A. dai quali emerge una netta prevalenza degli stranieri rispetto agli italiani. Possiamo ipotizzare, al di là della tipologia di reato commesso tale da giustificare la custodia cautelare in carcere, la presenza di un orientamento diseguale di distribuzione di opportunità educative, più facilmente accessibili agli italiani rispetto agli stranieri.

Un aspetto, inoltre, ricorrente che sembra appartenere ad un *trend* di lungo periodo, emerso in tutti i servizi esaminati, riguarda l'elevata diminuzione della

componente femminile della devianza penale sia quella italiana e soprattutto quella straniera.

In riferimento ai flussi di utenza straniera, l'incidenza di minori africani che è emersa dalle statistiche sia dell'U.S.S.M. sia dell'I.P.M. pone importanti interrogativi su come affrontare, sul piano dell'attivazione di reti interculturali di prossimità nei territori, e venire incontro, in prospettiva futura, alle esigenze educative dei giovani provenienti dal Marocco e dei minori stranieri soli.

Un'altra dimensione importante si riferisce alla tipologia di reati commessi dai minori. Se la commissione di un reato è un'azione intrinsecamente violenta è anche vero che i reati che sono contestati ai minori sembrano essere più violenti rispetto al passato. Questa caratteristica si rileva in tutti e due i servizi analizzati. Negli U.S.S.M., si è rilevato un aumento, anche se di lieve entità, delle rapine ed una diminuzione dei furti ed una incidenza significativa dei reati contro la persona, in particolare, del reato di lesioni volontarie. Analogamente negli Istituti Penali Minori, negli anni, si è registrato un aumento significativo delle rapine e dei reati di lesioni volontarie.

Al di là di queste considerazioni, il carcere minorile resta sempre un "contenitore" nel quale si osservano quei casi "sintomatici" della devianza minorile, come si diceva un tempo, e cioè quelli caratterizzati da soggetti molto svantaggiati e deprivati del

sottoproletariato urbano (*underclass*) con problematiche complesse e cariche di vincoli giuridici, educativi e psico-sociali che ostacolano l'intervento socio-educativo, per quanto esso si sforzi di essere "individualizzato", cioè centrato sulla persona, sui suoi diritti e sulle sue necessità. Basti solo pensare ai giovani del Marocco, o ai giovani Tunisini soli, oppure ai giovani appartenenti a culture criminali e ad organizzazioni mafiose. Ma il carcere è anche un luogo che accoglie giovani, che fino al momento del reato non avevano manifestato particolari segnali critici. Minorenni di appena 15 anni che si ritrovano improvvisamente "ristretti" per aver commesso reati violenti contro la persona.

In conclusione, ritornando alle nostre riflessioni sulla cornice normativa, possiamo ipotizzare che il processo di differenziazione che la giustizia minorile ha avviato fin dalle sue origini sembra essere arrivato ad un punto critico in cui incomincia a vacillare nei suoi punti di forza. La specificità del "trattamento" minorile, tanto promossa e valorizzata a livello nazionale ed internazionale, è una "prassi" consolidata ma "dura" fin quando non intervengono elementi critici e, di riflesso, "nuove" politiche di controllo sociale. Come dire, il diritto fraterno, che la normativa minorile incarna, incorporando il codice dell'educazione, della fratellanza, dell'amicizia, direbbe Eligio Resta, vacilla e con molta difficoltà prova a distinguersi, ad essere diverso dalla Giustizia.

BIBLIOGRAFIA

- A.A.V.V. (2015), *Nuove esperienze di giustizia minorile e di comunità*, Unico.
- A.A.V.V. (2024), *Le traiettorie della devianza giovanile*, TRASCROME, Università Cattolica Milano, Ministero della Giustizia.
- Argento, G. e De Rosa (2019), *Minori sulla carta, adulti nella vita: leggere i bisogni e le competenze dei MSNA*, *Dialoghi Mediterranei*, n. 38.
- Balestrieri, A. (2013), *I minori stranieri in Italia: uno sguardo sociologico*, *Seconda Chance. Prevenzione del rischio di recidiva per i minori stranieri presenti nel circuito penale*, *I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.
- Basaglia, F. (1968), a cura di, *L'Istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico*, Einaudi, Torino.
- Bernardi, S. (2023), *Convertito in legge il D.L. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili di interesse per il penalista*, in *Sistema Penale*.
- Betti, M. e Pavarini, M. (1986), *Potere giudiziario e governo locale nell'amministrazione della giustizia minorile: il quadro normativo e le diverse ipotesi interpretative*, in *Potere giudiziario, enti locali e giustizia minorile* (a cura di) Luciana Bergonzini e Massimo Pavarini, Il Mulino, Bologna.
- Caccia, G. M. A. (2015), *Minori e reato: il ruolo dei servizi della giustizia minorile*, *Cittadini in crescita*, Unico.
- Camere dei Deputati, Provvedimento D.L. 123/2023, Servizio studi, XIX Legislatura, 6 novembre 2023, Roma.
- Capobianchi, A. (2020), *Gli imputati adulti: un profilo*, in Istat, *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*, Roma.
- Consiglio d'Europa (2012), *Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, Strasburgo.
- De Leo, G. (1991), *Categorie psico-sociali e interazioni operative nel nuovo processo penale minorile*, in Federico Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.
- De Leo, G. e Patrizi P. (1995), *La formazione psico-sociale per gli operatori della giustizia* (a cura di), Giuffrè, Milano.
- De Stefani, P. (2013), *La sentenza Torreggiani: una sentenza pilota contro il sovraffollamento delle carceri italiane*, Centro Diritti Umani, Università degli studi di Padova.
- Foucault, M. (1976), *Sorvegliare e punire* Einaudi, Torino.
- Goffman, E. (1970), *Stigma. L'identità negata*, Bari, Laterza.

Istat (2020), *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*, Roma.

Istat (2023), *Annuario statistico Italiano*, Sezione giustizia, criminalità e sicurezza, Roma.

Lombardi Vallauri, E. (2008), *Esperienza in un'istituzione autocritica. Le difficoltà di un organismo che combatte con sé stesso per capirsi e rifondarsi*, in *Nuove Esperienze di Giustizia Minorile*, n. 2.

Maggiolini, A. (2023), *Pieni di rabbia. Comportamenti aggressivi e bisogni evolutivi degli adolescenti*, Franco Angeli, Milano.

Marietti, S. (2024), *Il Decreto Caivano: un commento puntuale*, in *Prospettive minori. VII Rapporto di Antigone*, Roma.

Massaro, P. (2023), *Traiettorie di esclusione sociale e rischio di devianza nelle seconde generazioni di stranieri*, in *Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversion processuale*, a cura di Nicola Triggiani, *Quaderni del Dipartimento Ionico*, 26.

Mastropasqua, I. (2004), *Architettura delle reti sociali*, Carocci Faber, INS.

Mastropasqua, I. (2023), *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità*, Manuale, II edizione, Maggioni Editore.

Mastropasqua, I., Buccellato N. (2012), a cura di, *1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile, I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

Mastropasqua, I., Buccellato N. (2022), a cura di, *2° Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale, I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

Mastropasqua, I., Pagliaroli T., Totaro M. S. (2008), a cura di, *1° Rapporto sulla devianza minorile in Italia, I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

Mastropasqua, I., Pagliaroli T., Totaro M. S. (2013), a cura di, *2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia, I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

Palomba, F. (1991), *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.

Pazè, P. (1989), *I minori e il carcere*, in *I minori e il carcere. Atti del convegno di Trento-Merano (19-22 marzo 1987) e degli incontri di studio di Torino (2, 9, 16 giugno 1988)*, (a cura di) Piercalo Pazè, UNICOPLI, Milano.

Pepino, L. (1989), *Educazione e punizione negli interventi sulla devianza minorile*, in *Piercarlo Pazè (a cura di), I minori e il carcere*, Atti del convegno di Trento-Merano (19-22 marzo 1987) e degli incontri di studio di Torino (2,9,16 giugno 1988), UNICOPLI, Milano.

Pulito, L. (2023), *Sfide di 'integrazione' in executivis: spunti per una esecuzione penale minorile più inclusiva ed accogliente. Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversion processuale*, a cura di Nicola Triggiani, *Quaderni del Dipartimento Ionico*, 26.

Rao, R. (2023), *La precarietà cognitiva nella relazione educativa, Condividere Generare Mettere in comune*, Bollettino di informazione e collegamento interdistrettuale ad uso interno, Centro giustizia minorile Lazio, Abruzzo, Molise, n. 3 aprile.

Resta, E. (1992), *La certezza e la speranza*, Laterza, Roma-Bari.

Resta, E. (1992), *Pharmacon e punizione, Minori giustizia*, n. 9.

Resta, E. (2002), *Il diritto fraterno*, Laterza Roma-Bari.

Sanicola, L. (1994), a cura di, *L'intervento di rete*, Liguori, Napoli.

Scalia, V. (2023), *Incontri troppo ravvicinati? Polizia, abusi e populismo nell'Italia contemporanea*, Manifesto libri, Vignate.

Schiedi, A. (2023), *Criminalità minorile, povertà educativa e fenomeno migratorio: una riflessione pedagogica*, in *Criminalità minorile e fenomeno migratorio: modelli di inclusione e diversione processuale* a cura di Nicola Triggiani, Quaderni del Dipartimento Ionico, 26.

Scivoletto, C. (2000), *Per i minori stranieri solo accoglienza in carcere*, *Minori giustizia*, n. 1.

Totaro, M. S. (2013), *I minori stranieri nei Servizi della Giustizia minorile*, in *2° Rapporto sulla devianza minorile in Italia* (a cura di) Isabella Mastropasqua e Maria Stefania Totaro, *I numeri pensati*, Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma.

UNICEF, UNHCR and OIM, (2019) *A un bivio. La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, Fondazione ISMO.

United Nations, *General comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system*, Committee on the Rights of the Child, CRC/C/GC/24, 18 September 2019.

Wyckmans, D., De Jong, R., Vossole, A.V., Delameillieure, I., Reggers, S. (2015), *Formare una catena per proteggere i minori. Guida ad un approccio multidisciplinare e focalizzato sulla famiglia nei casi di abuso su minori e violenza familiare*, Delegazione del Consiglio Provinciale del Limburgo.